

Opuscolo n. 01

Produzione naturale e attività affini

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch

Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sull'opuscolo, edito nel settembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AFD	Amministrazione federale delle dogane
cifra	cifra nel presente opuscolo
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LAgr	Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OD	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (RS 631.01)
ORC	Ordinanza del 7 giugno 1937 sul registro di commercio (RS 221.411)
OSL	Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero (RS 916.350.2)
OTerm	Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla terminologia agricola e sul riconoscimento delle forme di azienda (RS 910.91)
PA	Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale
UFAG	Ufficio federale dell'agricoltura

Indice delle materie

Pagina

1.	Scopo dell'opuscolo	9
2.	Principi generali dell'IVA.	9
2.1	Operazioni imponibili	9
2.2	Operazioni escluse dall'IVA.	9
2.3	Operazioni esenti dall'IVA (esportazioni).	10
2.4	Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici	10
2.5	Attività sovrana	10
3.	Assoggettamento (art. 21 LIVA)	11
4.	Eccezioni all'assoggettamento (art. 25 LIVA).	12
4.1	Eccezioni in ragione del debito fiscale netto	12
4.2	Eccezioni in ragione dell'attività	12
4.2.1	Prodotti naturali (agricoltori, selvicoltori e orticoltori)	12
4.2.1.1	Prodotti della produzione naturale le cui forniture non originano l'assoggettamento	13
4.2.1.2	Altre attività imponibili.	13
4.2.2	Commercio del bestiame	14
4.2.3	Centri di raccolta del latte	15
4.2.4	Aziende d'alpeggio	15
5.	Esame dell'assoggettamento	15
5.1	Calcolo della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento	16
5.2	Trattamento fiscale delle cifre d'affari conseguite con la produzione propria se l'assoggettamento è dato	17
5.2.1	Impossibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati	17
5.2.2	Possibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati	17
5.3	Esame dell'assoggettamento in caso di strutture aziendali speciali.	18
5.3.1	Settori forestali, associazioni di proprietari di foreste e simili	18
5.3.2	Impiego di macchine per terzi.	18
6.	Opzione (imposizione volontaria di operazioni).	20
6.1	Condizioni generali	20
6.2	Imposizione volontaria di operazioni da parte di produttori naturali.	20
6.2.1	Operazioni realizzate con la produzione naturale	20
6.2.2	Operazioni realizzate con altre attività imponibili	21
6.3	Imposizione volontaria delle operazioni conseguite con un settore aziendale della produzione naturale non soggetto all'obbligo di rendiconto	22
6.4	Imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA.	22
7.	Base di calcolo	22
7.1	Controprestazione imponibile	22
7.2	Controprestazione imponibile in caso di pagamento di terzi	22
7.3	Pagamenti dei poteri pubblici.	23
7.3.1	Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici	23
7.3.2	Scambio di prestazioni (cosiddetto rapporto bipartito)	25
7.4	Tributi di diritto pubblico e contributi dei membri	25
7.5	Importi versati per il deposito di imballaggi	26
7.6	Diminuzione della controprestazione e compensazioni	26
8.	Imposta precedente	27

8.1	Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito a sussidi, doni e simili	28
8.2	Deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non soggetti all'obbligo di rendiconto, di bestiame presso commercianti di bestiame e di latte presso centri di raccolta del latte	28
8.3	Passaggio di prodotti da un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto a un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto e viceversa	29
8.4	Deduzione dell'imposta precedente: esempio di fatturazione da parte di un produttore naturale con operazioni soggette all'obbligo di rendiconto	29
9.	Fatturazione e trasferimento dell'IVA	30
9.1	Note di credito a produttori naturali non contribuenti	32
9.2	Compensazione con prestazioni in contropartita	32
10.	Esempio di conteggio-latte	33
11.	Vitto del personale, alloggio del personale	35
11.1	Vitto del personale, vitto al tavolo di famiglia	35
11.2	Alloggio del personale	35
12.	Consumo proprio (art. 9 LIVA)	35
13.	Pensioni per animali	36
14.	Locazione di impianti sportivi	36
15.	Formazione e istruzione	36
15.1	Formazione di persone	36
15.2	Istruzione e addestramento di animali	37
16.	Agriturismo; vacanze e attività ricreative con animali	37
17.	Veterinari, cliniche veterinarie	38
17.1	Studi associati	38
17.1.1	Studi associati di veterinari che si presentano come tali verso terzi	38
17.1.2	Studi associati di veterinari dove ogni singolo membro si presenta verso l'esterno in nome proprio	38
17.1.3	Costi	38
17.2	Veterinario cantonale o ufficiale	38
17.3	Controllo della carne	39
17.4	Cura degli animali	39
17.5	Medicinali	39
17.6	Alloggio di animali	39
18.	Rendiconto IVA	39
19.	Rendiconto semplificato con il metodo dell'aliquota saldo	40
Allegato A		43
20.	Aliquote d'imposta (art. 36 LIVA)	43
20.1	Aliquota normale	43
20.2	Aliquota speciale	43
20.3	Aliquota ridotta	43
21.	Lavori su beni immobili (lavorazione del suolo)	44
22.	Lavori su beni mobili	45
23.	Lavori di imballaggio	46

24.	Locazione	46
25.	Prestazioni di trasporto.....	47
Allegato B		50
26.	Elenco delle prestazioni con aliquote d'imposta	50
26.1	Fornitura di beni mobili	50
26.2	Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto di terzi.....	54

valevole fino al
31 dicembre 2009

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Scopo dell'opuscolo

La presente pubblicazione contiene informazioni d'ordine pratico essenziali nell'ambito della produzione naturale e delle attività affini. Essa si rivolge in particolare ai produttori naturali, come agricoltori, selvicoltori e orticoltori di produzione, nonché a centri di raccolta del latte, commercianti di bestiame, allevatori di animali, pensioni per animali, ma anche ad attività simili come quelle delle organizzazioni agricole di trasformazione e dei veterinari.

Il presente opuscolo tratta in particolare i seguenti argomenti:

- assoggettamento (☞ cifre 3-5);
- opzione, assoggettamento volontario (☞ cifra 6);
- controprestazione (☞ cifra 7);
- imposta precedente (☞ cifra 8);
- fatturazione e trasferimento dell'IVA (☞ cifre 9 e 10);
- vitto del personale, alloggio del personale (☞ cifra 11);
- consumo proprio (☞ cifra 12);
- pensioni per animali e locazione di impianti sportivi (☞ cifre 13 e 14);
- formazione e istruzione (☞ cifra 15);
- alloggio, agriturismo (☞ cifra 16);
- veterinari, cliniche veterinarie (☞ cifra 17);
- rendiconto IVA e rendiconto semplificato (☞ cifre 18 e 19);
- aliquote d'imposta applicabili (☞ cifre 20-26).

☞ Per ulteriori informazioni in merito alle prescrizioni contabili ed ai rendiconti IVA vedi nm. 878 segg.

2. Principi generali dell'IVA

2.1 Operazioni imponibili

In conformità dell'articolo 5 LIVA soggiacciono all'imposta le seguenti operazioni eseguite da contribuenti, a condizione che esse non siano espressamente escluse dall'imposta (☞ cifra 2.2):

- a. le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- b. le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero;
- c. il consumo proprio sul territorio svizzero;
- d. l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero.

2.2 Operazioni escluse dall'IVA

Sono escluse dall'IVA le operazioni realizzate con le forniture di beni e le prestazioni di servizi enumerate esaustivamente nell'articolo 18 LIVA (☞ nm. 580-682). Ai sensi dell'articolo 17 LIVA, queste operazioni non legittimano la deduzione dell'imposta precedente.

☞ Per ulteriori informazioni in merito all'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'imposta vedi cifra 6.4.

2.3 Operazioni esenti dall'IVA (esportazioni)

Sono esenti dall'IVA segnatamente le forniture di beni e le prestazioni di servizi eseguite sul territorio svizzero enumerate nell'articolo 19 LIVA, a condizione che il contribuente sia in grado di fornire la prova necessaria per l'esenzione (☞ nm. 534 segg. e nm. 388 segg.). Operazioni relative a prestazioni esenti legittimano la deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 8).

2.4 Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

In conformità dell'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA i sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici non fanno parte della controprestazione imponibile. Ai sensi dell'articolo 38 capoverso 8 LIVA va tuttavia effettuata una riduzione proporzionale dell'imposta precedente (☞ cifra 8.1).

☞ Esempi di sussidi: vedi cifra 7.3.1.



Eccezione: I rimborsi, i contributi e gli aiuti finanziari che si riferiscono a forniture all'estero, le cui operazioni sono esenti dall'imposta secondo l'articolo 19 capoverso 2 numero 1 LIVA (☞ cifra 2.3), non costituiscono sussidi o altri contributi dei poteri pubblici e non comportano una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (art. 38 cpv. 8 LIVA).

2.5 Attività sovrana

I servizi autonomi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, gli altri enti di diritto pubblico nonché le persone e le istituzioni alle quali sono affidati i compiti di diritto pubblico non sono assoggettati all'IVA per le prestazioni che eseguono nell'esercizio della loro **sovranità**. Ciò vale, anche se per tali prestazioni essi riscuotono emolumenti, contributi o altre tasse (art. 23 cpv. 1 LIVA).

In linea di massima, una prestazione è considerata un atto sovrano quando essa può essere intimata a terzi – anche senza il loro consenso – tramite una decisione conforme alla disposizione dell'articolo 5 PA.

Le prestazioni di diritto pubblico rispettivamente ufficiali effettuate dagli altri enti di diritto pubblico, da persone e organizzazioni private sono considerate "atti sovrani" quando:

- la collettività pubblica delegante (Confederazione, Cantone, Comune) è essa stessa investita delle competenze giuridiche per effettuare l'attività nell'esercizio della sovranità;

- nella legge è prevista una corrispondente delega della funzione ufficiale ad altri enti di diritto pubblico, persone e organizzazioni private;
- i mandatari sono autorizzati a emanare **in proprio nome**, sotto forma di decisioni ai sensi dell'articolo 5 PA o in virtù di disposizioni cantonali dello stesso tenore, i provvedimenti necessari ed anche a riscuotere la controprestazione dovuta dal destinatario della decisione (tassa o contributo).

Se queste condizioni risultano soddisfatte in modo cumulativo siamo in presenza di un'attività sovrana; altrimenti le operazioni originate da tali prestazioni sono imponibili all'IVA alla corrispondente aliquota d'imposta.

Esempi di attività sovrane

- *Il controllo permanente delle carni in base alle prescrizioni della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari);*
- *Gli emolumenti di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ufficio di veterinaria.*



Le autenticazioni di certificati, consulenze, perizie, prestazioni di ricerca e analisi effettuate dai laboratori sono imponibili all'aliquota normale.

3. Assoggettamento (art. 21 LIVA)

È assoggettato all'imposta chiunque svolge un'attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le sue forniture, prestazioni di servizi e il suo consumo proprio sul territorio svizzero superino complessivamente 75 000 franchi annui.

Fanno parte della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento:

- le entrate da attività imponibili (☞ cifra 4.2.1.2);
- le operazioni esenti dall'IVA (☞ cifra 2.3);
- il consumo proprio nei lavori su costruzioni (☞ cifra 12).

Operazioni che non originano l'assoggettamento sono per esempio:

- le operazioni escluse dall'IVA (☞ cifra 2.2);
- i sussidi (☞ cifre 2.4 e 7.3.1) e gli importi versati per il deposito di imballaggi (☞ cifra 7.5);
- le retribuzioni conseguite con attività lucrative dipendenti (come p. es. le attività dei membri di consigli d'amministrazione, di consigli di fondazione e di istituzioni che esercitano funzioni analoghe);
- gli indennizzi per attività sovrane (☞ cifra 2.5);
- le forniture all'estero (operazioni estero su estero).

4. Eccezioni all'assoggettamento (art. 25 LIVA)

4.1 Eccezioni in ragione del debito fiscale netto

Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera a LIVA non è assoggettato all'IVA chi realizza una cifra d'affari annua con prestazioni imponibili non superiore a 250 000 franchi, a condizione che il saldo dell'IVA dopo deduzione dell'imposta precedente (debito fiscale netto) non superi regolarmente 4000 franchi all'anno.

☞ Per informazioni dettagliate in merito al calcolo del debito fiscale netto nonché in merito all'inizio e alla fine dell'assoggettamento vedi l'opuscolo "Assoggettamento all'IVA".

4.2 Eccezioni in ragione dell'attività

Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA non sono assoggettati all'imposta gli agricoltori, i selvicoltori e gli orticoltori che forniscono prodotti agricoli, forestali e orticoli della propria azienda. Non sono inoltre assoggettati all'imposta i commercianti di bestiame per le operazioni di commercio relative al bestiame nonché i centri di raccolta del latte per le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione.

Quest'eccezione all'assoggettamento di operazioni relative a prodotti della propria azienda secondo l'articolo 25 capoverso 2 LIVA vale pure allorché è esercitata parallelamente un'altra attività imponibile (☞ cifra 4.2.1.2).

4.2.1 Prodotti naturali (agricoltori, selvicoltori e orticoltori)

Sono considerati produttori naturali:

- a) gli **agricoltori** che producono nella propria azienda prodotti valorizzabili derivanti dalla produzione vegetale e dalla detenzione di animali da reddito o gestiscono superfici in armonia con la natura;
- b) i **selvicoltori** che producono legname d'opera sulle proprie superfici forestali;
- c) gli **orticoltori** che ad esempio coltivano essi stessi piantumi con proprie sementi e curano piantumi e piante giovani propri o acquistati fino all'utilizzazione come piante ornamentali o piante utili oppure come prodotti alimentari.

☞ Per ulteriori informazioni in merito vedi l'opuscolo "Orticoltori e fioristi".

Si considerano parimenti produttori naturali:

- le aziende hors-sol;
- i viticoltori per le operazioni conseguite con le uve della propria azienda o con i mosti d'uva non fermentati prodotti con queste uve;
- i vivaisti;
- i coltivatori di funghi;
- gli apicoltori;
- i produttori di uova;

- gli allevatori di bestiame (ossia di cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali) e pollame (galline, anatre, oche, tacchine e faraone);
- gli allevatori di animali destinati all'alimentazione umana (p. es. conigli, pesci o struzzi d'allevamento così come l'allevamento di selvaggina);
- le aziende d'ingrasso (lavoro a cottimo);
- le aziende d'alpeggio;
- gli allevatori di pesci da ripopolamento (p.es. trote);
- i pescatori di professione.

Non fanno invece parte dei produttori naturali fra l'altro:

- i vinificatori;
- gli allevatori di animali come cani, gatti, pesci e uccelli ornamentali;
- i cacciatori.

4.2.1.1 Prodotti della produzione naturale le cui forniture non originano l'assoggettamento

Di principio, sono considerati prodotti agricoli della propria azienda, le cui forniture non originano l'assoggettamento, solo i prodotti non trasformati. Se tuttavia la trasformazione dei prodotti è tipica per l'azienda del produttore naturale, si presuppone l'esistenza di una fornitura di prodotti naturali, nonostante essi siano stati lavorati. Il genere dello smercio e la cerchia dei destinatari non hanno alcuna importanza. È dunque irrilevante se tali prodotti sono offerti nel proprio negozio o se sono forniti a commercianti contribuenti o non contribuenti oppure direttamente ai consumatori.

Esempi di prodotti naturali

- patate, cereali, fieno, paglia e frutta di propria coltivazione nonché animali del proprio allevamento (☞ cifra 4.2.1);
- uova di proprie galline;
- marmellata di proprie bacche;
- miele di proprie api;
- latte di propria produzione, trasformato in panna, burro o formaggio;
- carne macellata di proprio ingrasso (da sé o da terzi);
- pane prodotto con propri cereali rispettivamente con farina propria;
- verdure e insalate coltivate in proprio;
- uva e frutta di propria produzione nonché mosti non fermentati prodotti con esse;
- legname del proprio bosco (legname in piedi, legname d'opera, ossia ton-dame o legname da spacco con o senza corteccia in tutte le lunghezze commerciabili, legname per pasta da carta, trucioli di legno o corteccia da concia).

4.2.1.2 Altre attività imponibili

In conformità dell'articolo 25 capoverso 1 LIVA i produttori naturali non sono assoggettati all'IVA solo per le forniture dei prodotti della propria azienda, i commercianti di bestiame solo per le operazioni di commercio relative al bestiame, i

centri di raccolta del latte solo per le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione. Tuttavia la cifra d'affari realizzata dai produttori naturali con altre attività imponibili, nella misura in cui sono superati gli importi limite determinanti (☞ cifre 3 e 4.1), origina il loro assoggettamento.

Perciò, per ragioni di chiarezza qui di seguito sono utilizzate nel limite del possibile le nozioni "operazioni soggette all'obbligo di rendiconto" rispettivamente "obbligo di rendiconto" in sostituzione delle nozioni "operazioni imponibili" rispettivamente "assoggettamento".

Esempi di altre attività imponibili

- *commercio con prodotti agricoli, forestali e orticoli acquistati;*
- *produzione di formaggio con latte acquistato;*
- *allevamento di animali non destinati all'alimentazione umana, come p. es. l'allevamento di cani, topi o uccelli ornamentali;*
- *vendita di vino da parte di vinificatori (vinificato in proprio o da terzi);*
- *lavorazione del suolo, lavori di trattamento, di raccolta o mietitura per conto di terzi;*
- *commercio con piante acquistate e articoli di giardinaggio;*
- *lavori da giardiniere-paesaggista per terzi (p. es. manutenzione di giardini e costruzione di giardini);*
- *forniture di acqua dalla propria fonte;*
- *forniture di ghiaia dalla propria cava di ghiaia;*
- *vendita di bevande alcoliche con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume;*
- *gestione di un ristorante;*
- *gestione di una pensione per cavalli;*
- *sgombero della neve.*

4.2.2 Commercio del bestiame

I commercianti di bestiame non sono assoggettati in maniera generale all'imposta per le operazioni di commercio relative al bestiame. Per commercio di bestiame s'intende la compravendita a titolo commerciale nonché lo scambio di bestiame ai sensi dell'articolo 198 CO, ossia di cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali.

Non si considerano commercio di bestiame ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 lettera b LIVA le normali variazioni del patrimonio di bestiame in un'azienda agricola, d'alpeggio o d'ingrasso nonché la vendita di bestiame allevato in proprio. Queste operazioni sono attribuibili alla produzione naturale agricola e come tali non sono soggette all'obbligo di rendiconto.

Eccezione

Se i cavalli da tiro e da sella sono impiegati per scopi imponibili (p. es. cavalli da tiro per carrozze di piazza o cavalli da sella per la locazione), i ricavi ottenuti con la vendita di questi cavalli vanno imposti all'aliquota ridotta. I commercianti di

cavalli realizzano pure cifre d'affari imponibili in caso di vendita di cavalli da tiro e da sella, purché siano **tenuti per oltre tre mesi** e, in questo periodo, i cavalli siano stati mossi, allenati o addestrati. Ai fini dell'IVA, tali vendite non sono considerate né attività agricole né commercio di bestiame e vanno quindi imposte all'aliquota ridotta (☞ cifra 4.2.1.2).

4.2.3 Centri di raccolta del latte

I centri di raccolta del latte che si occupano semplicemente della raccolta, del deposito e della refrigerazione del latte consegnato dai produttori non sono assoggettati all'imposta per le forniture di questo latte alle aziende di trasformazione e ai valorizzatori del latte secondo l'articolo 4 OTerm.

4.2.4 Aziende d'alpeggio

Se un'azienda d'alpeggio prende in consegna a titolo oneroso da agricoltori il bestiame in vista dell'estivazione sull'alpe, si tratta di una prestazione agricola non soggetta all'obbligo di rendiconto. Tali operazioni non fanno quindi parte della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento (☞ cifra 4.2).

L'affitto di un'alpe è escluso dall'imposta in base all'articolo 18 numero 21 LIVA (☞ cifra 2.2).

5. Esame dell'assoggettamento

Per l'esame dell'assoggettamento va determinata la cifra d'affari conseguita con tutte le altre attività imponibili, quindi senza i prodotti naturali di produzione della propria azienda, le operazioni di commercio relative al bestiame e le operazioni di commercio del latte con le aziende di trasformazione. Se sono superati gli importi limite secondo la cifra 3 rispettivamente la cifra 4.1, l'obbligo fiscale soggettivo è dato e l'azienda è tenuta ad annunciarsi all'AFC.

La cifra d'affari conseguita con i prodotti naturali acquistati può essere determinata in base alla contabilità o ad altre annotazioni appropriate. Il volume di questa cifra d'affari può essere calcolato, ad esempio in base al costo delle merci contabilizzato, come segue:

Esempio

Un agricoltore produce mais e riprende il raccolto del suo vicino.

Acquisto di mais	fr. 15'000.00
+ supplemento dell'utile lordo del 10 %*)	fr. 1'500.00
Cifra d'affari dal commercio di prodotti naturali acquistati	<u>fr. 16'500.00</u>

*) Il supplemento dell'utile lordo va calcolato in modo conforme al mercato e va comprovatamente documentato. Le basi di calcolo vanno messe a disposizione su richiesta dell'AFC.

5.1

Calcolo della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento

L'assoggettamento viene originato se le cifre d'affari conseguite con l'insieme delle altre attività imponibili in conformità della cifra 4.2.1.2 superano gli importi determinanti secondo la cifra 3 rispettivamente la cifra 4.1. Non fanno parte della cifra d'affari determinante i sussidi, gli altri contributi dei poteri pubblici (☞ cifre 2.4 e 7.3.1) come pure gli importi versati per il deposito di imballaggi (☞ cifra 7.5). La definizione della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento e del debito fiscale netto può essere effettuata secondo i seguenti esempi:

Esempio 1

Agricoltore che esegue lavori a cottimo cifra d'affari annua

Lavori a cottimo (lavori colturali giusta cifra 21)	fr. 140'000.00
Vendita di mais fr. 50'000.00	
di cui commercio con mais acquistato	fr. 16'500.00
Trasporti per terzi	fr. 100'000.00
Totale cifra d'affari delle altre attività imponibili	<u>fr. 256'500.00</u>

Per la cifra d'affari di 256 500 franchi conseguita con le altre attività imponibili l'assoggettamento è dato, poiché questa cifra d'affari supera 250 000 franchi.

Esempio 2

Selvicoltore con segheria cifra d'affari annua

Lavori forestali per terzi	fr. 20'000.00
Commercio con tonname acquistato	fr. 45'000.00
Cifra d'affari della segheria	fr. 135'000.00
Totale cifre d'affari delle altre attività imponibili	<u>fr. 200'000.00</u>

Calcolo dell'imposta: 7,6 % di fr. 200'000.00 (107,6 %)	fr. 14'126.40
Imposta precedente deducibile (☞ cifra 8)	fr. - 5'850.50
IVA rimanente (debito fiscale netto)	<u>fr. 8'275.90</u>

Per la cifra d'affari di 200 000 franchi conseguita con le altre attività imponibili l'assoggettamento è dato, poiché

- il limite di cifra d'affari di 75 000 franchi determinanti per l'assoggettamento è superato e
- il debito fiscale netto supera 4000 franchi.



L'assoggettamento e l'obbligo di rendiconto si limitano in questi casi alle cifre d'affari dell'insieme di tutte le altre attività imponibili (senza la cifra d'affari della produzione naturale).

5.2 **Trattamento fiscale delle cifre d'affari conseguite con la produzione propria se l'assoggettamento è dato**

Se un produttore naturale diventa contribuente a causa delle altre attività imponibili, occorre osservare, in particolare nell'ambito del commercio di prodotti naturali, quanto segue:

5.2.1 **Impossibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati**

Se nelle fatture ai clienti nonché nei conti dei costi e dei ricavi della contabilità non è possibile effettuare una chiara separazione dei propri prodotti da quelli acquistati (p. es. perché i propri prodotti sono mescolati con quelli acquistati), chi è soggetto all'obbligo di rendiconto ha la possibilità di optare volontariamente per l'imposizione di tutte le operazioni conseguite con la propria produzione (☞ cifra 6).

Questa soluzione evita di eseguire una chiara separazione e costituisce un'importante agevolazione amministrativa per chi ha optato per l'imposizione. Se per contro rinuncia all'opzione, egli è tenuto ad imporre all'IVA all'aliquota determinante la cifra d'affari realizzata con i propri prodotti.

Esempio

Un agricoltore contribuente a causa delle altre attività imponibili completa il proprio assortimento di verdura con verdura acquistata e la vende sul mercato senza fare distinzione alcuna (eterogenea). Nelle fatture ai clienti e negli scontrini della cassa registratrice l'agricoltore non può procedere ad una separazione affidabile dei propri prodotti da quelli acquistati. Perciò la cifra d'affari totale conseguita con la vendita di questa verdura "eterogenea" come pure con la vendita di eventuali prodotti naturali di propria produzione va imposta all'IVA all'aliquota ridotta.

5.2.2 **Possibilità di separare i propri prodotti da quelli acquistati**

Se nelle fatture ai clienti nonché nei conti dei costi e dei ricavi della contabilità è invece possibile effettuare una chiara separazione dei propri prodotti da quelli acquistati, poiché ad esempio nell'assortimento sono inseriti prodotti della produzione naturale che non sono prodotti o trasformati nella propria azienda, l'obbligo di rendiconto – come pure il diritto alla deduzione dell'imposta precedente – si limita all'insieme delle altre attività imponibili (☞ cifra 4.2.1.2).



I propri prodotti naturali sono fatturati separatamente da quelli acquistati (vale anche per gli scontrini di casse registratrici). I prodotti naturali di propria produzione portano la dicitura **"IVA 0% produzione naturale"** (☞ esempio cifra 8.4).

L'indicazione del N.IVA è in ogni caso ammessa in virtù dell'articolo 38 capoverso 6 LIVA.

- ☞ In merito al diritto alla deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti vedi cifra 8.2.
- ☞ Riguardo al trasferimento dell'imposta in caso di rifatturazione di prodotti acquistati vedi cifra 9.

Esempio

Un'azienda agricola contribuente che effettua pure lavori a cottimo utilizza sementi sia nella sua azienda per ottenere propri prodotti, sia in occasione di lavori colturali per terzi. Inoltre si occupa di commercio di sementi. Essa è in grado di separare in modo attendibile, a livello di fatturazione e di contabilità, il ricavo conseguito con i lavori colturali per terzi e il commercio con sementi dal ricavo ottenuto con i propri prodotti. L'obbligo di rendiconto si limita quindi soltanto alle altre attività imponibili (lavori colturali per terzi, inclusa l'utilizzazione delle sementi, e commercio con sementi).

5.3 Esame dell'assoggettamento in caso di strutture aziendali speciali

5.3.1 Settori forestali, associazioni di proprietari di foreste e simili

Nei casi di settori forestali e associazioni di proprietari di foreste occorre accertare se si tratta esclusivamente di un raggruppamento di collettività pubbliche in enti di diritto pubblico o di un'azienda di diritto privato.

- ☞ Per ulteriori informazioni in merito all'esame dell'assoggettamento di enti di diritto pubblico vedi l'opuscolo "Collettività pubbliche".

Di principio le vendite di legname operate in proprio nome da tali comunità aziendali forestali (indipendentemente dalla forma giuridica) sono imponibili all'IVA, poiché non si tratta di legname della propria foresta.

Se invece le vendite sono effettuate espressamente in nome e per conto del singolo proprietario della foresta, il mediatore impone unicamente l'eventuale provvigione (art. 11 cpv. 1 LIVA). Il proprietario della foresta realizza dal canto suo cifre d'affari concernenti la produzione naturale non soggette all'obbligo di rendiconto (☞ cifra 4.2.1.1).

- ☞ Riguardo alla rappresentanza diretta vedi nm. 192 segg.

5.3.2 Impiego di macchine per terzi

Nell'agricoltura si conoscono diversi tipi d'impiego per le macchine. Indipendentemente dal tipo d'impiego, tutti coloro che fatturano la prestazione in proprio nome effettuano di principio un'attività imponibile. In caso di superamento degli importi limite, gli emittenti della fattura (cooperative, associazioni, società semplici, ecc.) diventano autonomamente contribuenti.

- ☞ L'aliquota d'imposta applicabile risulta alla cifra 24.

a) Aiuto di vicinato

Gli agricoltori si aiutano vicendevolmente con la semplice messa a disposizione di manodopera o con l'impiego di macchine o con la semplice locazione di macchine. Gli agricoltori prestatori realizzano in tal modo operazioni imponibili.

b) Comunità di macchine

La comunità di macchine è una società semplice in conformità dell'articolo 530 CO, in cui almeno due agricoltori acquistano in comune una o più macchine. L'utilizzazione delle macchine spetta in primo luogo ai soci. Esse possono però essere anche locate a terzi con o senza personale addetto.

Le prestazioni imponibili sono effettuate da una parte dalla società semplice ai terzi o ai soci e dall'altra dai singoli soci alla comunità (art. nm. 941 e 942).

c) Cooperativa di macchine

La cooperativa è proprietaria delle macchine ed esegue quindi lavori a cottimo oppure dà in locazione le macchine.

Le prestazioni imponibili sono effettuate dalla cooperativa di macchine ai terzi (soci della cooperativa o terzi indipendenti).

d) Cottimista

I cottimisti svolgono lavori agricoli in esecuzione di un contratto d'appalto o di un mandato. Tali lavori possono essere offerti da agricoltori che intendono conseguire un reddito supplementare o da cottimisti di professione.

In entrambi i casi si tratta di prestazioni imponibili.

e) Pool di macchine

Nella maggior parte dei casi si tratta di un'associazione i cui statuti specificano che la stessa agisce in qualità di mediatrice e non si assume alcuna responsabilità. Il pool di macchine non possiede macchine proprie; le stesse sono di proprietà dei membri del pool. L'attività del pool si limita all'assistenza nella mediazione delle macchine e all'allestimento di rendiconti.

Il pool di macchine è finanziato con:

1. contributi statuari
 - a) tassa di ammissione nonché contributi annuali dei membri;
 - b) contributi annuali per ettaro;
 - c) contributi annuali per macchina o prestazione di servizi offerta;
2. altri contributi
 - d) provvigione di mediazione per impiego;
 - e) combinazione delle varianti a-d.

Nella misura in cui i rapporti di lavoro o i conteggi (equiparati a fatture) menzionano il nome e l'indirizzo del committente e del mandatario, il pool di macchine realizza, come associazione, cifre d'affari imponibili all'aliquota normale unicamente con le provvigioni di mediazione; i contributi stabiliti in conformità degli statuti sono invece esclusi dall'IVA (☞ cifra 2.2). Ai fini dell'IVA, le provvigioni di mediazione addebitate dal pool di macchine al mandatario non costituiscono per il mandatario una diminuzione della controprestazione, ma un costo (☞ in merito alle compensazioni con prestazioni in contropartita vedi cifra 9.2). I mandatarî eseguono in ogni caso una prestazione imponibile proveniente da un'attività lucrativa indipendente.

6. Opzione (imposizione volontaria di operazioni)

Per garantire la neutralità concorrenziale o per semplificare la riscossione dell'imposta l'AFC può autorizzare, alle condizioni che essa stabilisce e su richiesta scritta, diverse possibilità d'opzione. L'autorizzazione a un'opzione presuppone che il contribuente adempia i suoi obblighi, in particolare per quanto riguarda il tempestivo inoltro dei rendiconti IVA, il pagamento dell'IVA dovuta e la tenuta dei libri contabili. L'AFC può inoltre subordinare l'autorizzazione alla prestazione di garanzie.

6.1 Condizioni generali

L'utilizzazione delle possibilità di opzione è legata alle seguenti condizioni:

- a) Il richiedente finora non contribuente realizza una cifra d'affari annua superiore ai 40 000 franchi conseguita con
 - forniture e prestazioni di servizi effettuate a **contribuenti** sul territorio svizzero rispettivamente a **imprese estere aventi diritto al rimborso** e/o
 - esportazioni e/o
 - forniture e prestazioni di servizi effettuate all'estero (operazioni che sarebbero imponibili se effettuate sul territorio svizzero).
- b) La richiesta di opzione è inoltrata all'AFC con il corrispondente modulo, compilato per intero e firmato.
- c) Un'opzione è di principio possibile al più presto per l'inizio del trimestre in cui se ne fa richiesta scritta.
- d) La durata minima dell'opzione è di 5 anni.

☞ Per ulteriori informazioni riguardo all'opzione vedi nm. 683 segg.

6.2 Imposizione volontaria di operazioni da parte di produttori naturali

6.2.1 Operazioni realizzate con la produzione naturale

Se si opta per l'imposizione delle operazioni conseguite con i prodotti naturali della propria azienda (☞ cifra 4.2.1.1), vanno imposte tutte le operazioni simili,

come anche le operazioni conseguite con le altre attività imponibili (☞ cifra 4.2.1.2), indipendentemente dal loro ammontare.

Esempio

Un agricoltore vuole optare per l'imposizione delle operazioni relative al settore aziendale dell'orticoltura. Oltre a questi ricavi, egli realizza pure cifre d'affari derivanti dalla tenuta di animali e da lavori forestali per terzi.

<i>Cifre d'affari dell'agricoltore</i>	<i>cifra d'affari annua</i>
<i>Cifra d'affari dall'orticoltura</i>	<i>fr. 50'000.00</i>
<i>Cifra d'affari dalla tenuta di animali</i>	<i>fr. 50'000.00</i>
<i>Cifra d'affari da lavori forestali per terzi</i>	<i>fr. 20'000.00</i>
<i>Cifra d'affari totale</i>	<i>fr. <u>120'000.00</u></i>

In base all'opzione per il settore dell'orticoltura le cifre d'affari conseguite con la tenuta di animali ed i lavori forestali per terzi sono soggette all'obbligo di rendiconto.

Di principio, per i produttori naturali che si assoggettano volontariamente continua a sussistere la possibilità di conteggiare l'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo (☞ cifra 19).

6.2.2 Operazioni realizzate con altre attività imponibili

Se le condizioni d'assoggettamento per altre attività imponibili (☞ cifra 4.2.1.2) non sono adempiute per quel che concerne l'ammontare e la composizione, i produttori naturali, i commercianti di bestiame e i centri di raccolta del latte possono optare per l'imposizione delle relative operazioni. L'opzione si estende sempre alla totalità di tali attività.

Esempio

Un agricoltore vuole optare per l'imposizione della cifra d'affari conseguita con le forniture di ghiaia ai propri acquirenti contribuenti (☞ cifra 6.1 lett. a). Oltre a ciò egli realizza anche ricavi dalla campicoltura così come da lavori forestali per terzi.

<i>Cifre d'affari dell'agricoltore</i>	<i>cifra d'affari annua</i>
<i>Cifra d'affari dalle forniture di ghiaia</i>	<i>fr. 50'000.00</i>
<i>Cifra d'affari dalla campicoltura</i>	<i>fr. 50'000.00</i>
<i>Cifra d'affari da lavori forestali per terzi</i>	<i>fr. 20'000.00</i>
<i>Cifra d'affari totale</i>	<i>fr. <u>120'000.00</u></i>

In base all'opzione per la cifra d'affari conseguita con le forniture di ghiaia ad acquirenti contribuenti, la cifra d'affari relativa ai lavori forestali per terzi è pure soggetta all'obbligo di rendiconto. Per contro, la cifra d'affari realizzata con la

campicoltura (produzione naturale) non è soggetta in questo caso all'obbligo di rendiconto. Il mancato assoggettamento di questo settore aziendale può tuttavia comportare una riduzione della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 8).

6.3 **Imposizione volontaria delle operazioni conseguite con un settore aziendale della produzione naturale non soggetto all'obbligo di rendiconto**

Le aziende già contribuenti con un settore aziendale della produzione naturale non soggetto all'obbligo di rendiconto possono di principio optare per l'imposizione delle relative operazioni, indipendentemente dal loro ammontare. Lo stesso vale per i commercianti di bestiame per le operazioni di commercio relative al bestiame e per i centri di raccolta del latte per la fornitura di latte alle aziende di trasformazione del latte e ai valorizzatori del latte. Di principio, continua a sussistere la possibilità di conteggiare l'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo (☞ cifra 19).

6.4 **Imposizione volontaria di operazioni escluse dall'IVA**

È possibile optare anche per l'imposizione di determinate operazioni escluse dall'IVA effettuate sul territorio svizzero (☞ cifra 2.2). Per determinate prestazioni l'opzione è possibile soltanto se vengono comprovatamente effettuate a contribuenti sul territorio svizzero. Ciò riguarda ad esempio l'opzione per la locazione o la vendita di immobili o parti di immobili.



L'opzione è autorizzata di principio al più presto con la realizzazione di tali operazioni. Nell'ambito dell'opzione il conteggio dell'imposta secondo il metodo dell'aliquota saldo **non** è possibile (☞ cifra 19).

7. **Base di calcolo**


7.1 **Controprestazione imponibile**

L'IVA è calcolata sulla controprestazione. Si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario della prestazione, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi, compresi i doni che possono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente, ossia anche per porti, spese di trasporto in arrivo, tasse di spedizione contro assegno, ecc. Va imposta la controprestazione totale anche se all'acquisto del bene non era stato possibile far valere la deduzione dell'imposta precedente. In caso di fornitura o di prestazione di servizi a persone prossime si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti, ossia il valore di mercato (art. 33 cpv. 1 e 2 LIVA).

7.2 **Controprestazione imponibile in caso di pagamento di terzi**

Secondo la precedente cifra 7.1 si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della presta-

zione di servizi. Un terzo di questo genere può ad esempio essere un'associazione organizzata secondo il diritto privato (federazione) o una cooperativa che intrattiene cosiddetti fondi di compensazione dei prezzi, fondi di garanzia, fondi di autosostegno, casse di compensazione dei prezzi o simili, e versa, a certe condizioni, contributi per prestazione. Il prestatore che ottiene simili contributi li impone a titolo di controprestazione all'aliquota d'imposta determinante per la fornitura.



In questo caso il contribuente riceve da un lato un versamento in denaro dal committente, dall'altro un ulteriore versamento in denaro da un terzo privato e non da un potere pubblico.

Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 LIVA la controprestazione imponibile è costituita dagli incassi complessivi, ossia la somma di **(1)** e **(2)**.

Le tasse convenute secondo il diritto privato, con le quali tali fondi e simili vengono alimentati, non costituiscono, per chi le versa, una diminuzione della controprestazione, bensì dei costi e vanno contabilizzate come tali. Il fondo stesso non è assoggettato all'IVA per la sua attività (incasso della tassa, gestione e pagamento dei mezzi). Tuttavia, per il terzo che gestisce a titolo oneroso tali fondi, questa controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

7.3 Pagamenti dei poteri pubblici

7.3.1 Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici – anche se erogati sulla base di un contratto di prestazione – non fanno parte della base di calcolo per l'esame dell'assoggettamento e neppure della controprestazione (art. 33 cpv. 6 lett. b LIVA).

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 38 capoverso 8, il ricevimento di simili versamenti comporta una riduzione proporzionale della deduzione dell'imposta precedente (☞ cifra 8.1).

☞ In merito ai sussidi all'esportazione vedi cifra 2.4.

Con il concetto "poteri pubblici" in relazione all'erogazione di sussidi ed altri contributi dei poteri pubblici è intesa una collettività pubblica sul territorio svizzero o all'estero autorizzata per legge a erogare sussidi o altri contributi, come ad esempio la Confederazione, i Cantoni, i Comuni, le loro commissioni (Commissione per la tecnologia e l'innovazione [CTI], ecc.), le fondazioni di

diritto pubblico (Fondo nazionale svizzero, Pro Helvetia, ecc.), e i fondi di diritto pubblico.

I sussidi e gli altri contributi dei poteri pubblici possono essere concessi sotto forma di prestazioni in denaro, condizioni preferenziali per prestiti, condono di prestiti, fideiussioni, prestazioni di servizi o in natura gratuite o a prezzo ridotto.

Si è in presenza di sussidi o contributi dei poteri pubblici quando nell'ambito del cosiddetto **rapporto tripartito** vengono concessi contributi calmieristici. In proposito occorre distinguere se vengono erogati al prestatore o direttamente al destinatario della prestazione:

- I contributi calmieristici (ripristino del prezzo) dei poteri pubblici **al prestatore** sono in genere considerati come sussidi o contributi dei poteri pubblici e per questo motivo non fanno parte della controprestazione. Il prestatore riduce perciò proporzionalmente la sua deduzione dell'imposta precedente.
- I contributi calmieristici dei poteri pubblici erogati direttamente **al destinatario della prestazione** non sono imponibili per quest'ultimo. Il destinatario della prestazione contribuente che utilizza i contributi per scopi imponibili riduce proporzionalmente la sua deduzione dell'imposta precedente.

Il prestatore paga l'IVA sulla controprestazione totale con corrispondente diritto alla deduzione dell'imposta precedente. Ciò vale anche quando, per motivi organizzativi (☞ cifra 10) o di sicurezza (p. es. per escludere una modifica di destinazione), i poteri pubblici versano il contributo non al destinatario della prestazione, che è comprovatamente l'avente diritto, bensì direttamente al prestatore.

Esempi di sussidi

- *Supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 38 LAgr);*
- *Supplemento per foraggiamento senza insilati (art. 39 LAgr);*
- *Contributi di superficie (art. 72 LAgr);*
- *Contributi per la detenzione di animali da reddito che consumano foraggio grezzo (art. 73 LAgr).*

Si presume l'esistenza di un sussidio ai sensi dell'articolo 33 capoverso 6 lettera b LIVA di principio quando il prestatore contribuente (p. es. azienda agricola) riceve per le sue prestazioni sia versamenti in denaro (concreta prestazione in contropartita = controprestazione) dal destinatario della prestazione (p. es. dall'acquirente dei prodotti agricoli), sia un contributo dei poteri pubblici (cosiddetto rapporto tripartito). La collettività pubblica non è quindi l'effettivo committente del prestatore.

7.3.2 Scambio di prestazioni (cosiddetto rapporto bipartito)

Vi è scambio di prestazioni (imponibili), quando il contribuente effettua **prestazioni concrete ed esigibili** in virtù di una legge, rispettivamente di una disposizione dell'autorità (art. 8 LIVA) o di contratti di compravendita, locazione, appalto o di mandati di diritto pubblico o privato e il destinatario della prestazione (collettività pubblica, privato) paga in cambio una determinata controprestazione. Ciò vale anche quando il destinatario della prestazione svolge poi un'attività nell'esercizio della sovranità pubblica.

In caso di simili pagamenti da parte della collettività pubblica al prestatore si tratta di controprestazioni che, secondo il genere della prestazione, sono imponibili oppure esclusi dall'IVA.

Esempi di concrete prestazioni in contropartita

- *Il Comune incarica un'azienda forestale di eseguire lavori forestali nel bosco di proprietà del Comune;*
- *Il Comune incarica un agricoltore di eseguire lavori di sgombero neve sulla rete stradale del Comune.*

Trattasi pure di una controprestazione e non di un sussidio, quando il committente ha un diritto di ottenere il sussidio rispettivamente il contributo dei poteri pubblici, ma il pagamento – in particolare per impedire la modifica di destinazione dei soldi – viene effettuato direttamente al mandatario (p. es. pagamento ai fornitori di generi alimentari da parte dei servizi sociali, per conto dei destinatari degli aiuti sociali).

- ☞ Per ulteriori informazioni vedi il promemoria "Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici".

7.4 Tributi di diritto pubblico e contributi dei membri

I tributi di diritto pubblico e i contributi dei membri non costituiscono, per chi è tenuto a pagarli, una diminuzione della controprestazione, bensì dei costi e vanno contabilizzati in modo conforme.

I tributi di diritto pubblico e i contributi dei membri che non sono fatturati dalla collettività pubblica rispettivamente dall'associazione dei membri stessi bensì da un terzo (p. es. dal destinatario della prestazione di colui che è tenuto a pagare) – tramite p. es. deduzione di una nota di credito emessa dal destinatario – non costituiscono, per il fornitore (prestatore), una diminuzione della controprestazione. I tributi di diritto pubblico e i contributi dei membri fatturati da terzi costituiscono, per il destinatario della prestazione (p. es. acquirente di latte), partite transitorie soltanto se quest'ultimo è tenuto a procedere all'incasso in base a una disposizione legale o se sono adempite le condizioni di un mandato d'incasso (☞ nm. 266). Gli importi per i tributi di diritto pubblico e i contributi dei membri vanno inoltre fatturati separatamente; inoltre, dalla fattura si deve evincere inequivocabilmente in nome e per conto di chi sono stati riscossi tali importi. Per

i tributi di diritto pubblico e i contributi dei membri (per i quali non si è optato secondo la cifra 6.4) non va fatto alcun riferimento all'IVA (☞ esempio della cifra 10).

7.5 Importi versati per il deposito di imballaggi¹

Non fanno parte della controprestazione gli importi versati per il deposito di imballaggi (☞ nm. 260), a condizione che la consegna dell'imballaggio sia fatturata separatamente al destinatario. Si considerano imballaggi gli imballaggi (p. es. bottiglie, casse, normpalette-contenitori palox, bombole per gas, europalette) utilizzati normalmente più volte per la cui consegna è di regola chiesto un deposito (cauzione) rimborsabile alla loro riconsegna. È irrilevante se il deposito è calcolato periodicamente sulla base di un controllo imballaggi.

Gli imballaggi dello stesso genere che sono oggetto di deposito secondo le indicazioni summenzionate valgono imballaggi ai sensi del nm. 351. La vendita a sé stante di imballaggi è imponibile all'IVA all'aliquota normale.

L'acquisto di nuovi imballaggi dà di principio diritto alla deduzione totale dell'imposta precedente (☞ nm. 816 segg.).

7.6 Diminuzione della controprestazione e compensazioni

In caso di deduzioni in diretta relazione con la prestazione che i produttori naturali devono effettuare, non vi è una compensazione, bensì una diminuzione della controprestazione. La deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 38 capoverso 6 LIVA può essere di conseguenza fatta valere soltanto per il valore della merce ridotto di queste diminuzioni della controprestazione. Questa regolamentazione vale pure per i produttori naturali contribuenti nell'ambito della determinazione della cifra d'affari imponibile.

Esempi

- *diritti di pesatura per bestiame da macello;*
- *deduzione per il ritiro del latte alla fattoria;*
- *costi di cernita e di immagazzinaggio per la verdura.*

Se prodotti naturali sono raccolti dall'acquirente, vi è una compensazione fra il lavoro di raccolta e la fornitura dei prodotti naturali solo quando il produttore naturale fattura o deduce dal valore dei beni raccolti gli effettivi costi causati dai lavori di raccolta (p. es. lavori di raccolta, costi di trasporto) e gli eventuali rischi verificatisi dopo la conclusione del contratto (p. es. caduta dei prezzi, perdita di qualità). Ciò è valido anche quando i costi di raccolta sono fissati in un contratto ma non sono indicati nel conteggio. In questo caso, l'acquirente contribuente impone il valore dei lavori di raccolta del prodotto naturale, in base al genere del prodotto, all'aliquota normale (p. es. lavori di abbattimento) o ridotta (p. es. lavori di raccolta e mietitura di alimenti per animali o di generi alimentari).²

1 Precisazione della prassi

2 Precisazione della prassi

Esempio 1

Un'azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi da un proprietario di bosco non contribuente. Poiché i lavori di abbattimento si svolgono in un terreno difficile il proprietario del bosco deve assumersi contrattualmente i rischi di abbattimento. L'azienda forestale compensa di conseguenza gli effettivi costi di abbattimento con il valore del legname tondo.

Valore del legname tondo	fr. 3'000.00
dedotti i lavori di abbattimento secondo rapporti a regia	fr. - 2'500.00
Importo da pagare al proprietario del bosco	fr. <u>500.00</u>

L'azienda forestale contribuente impone all'aliquota normale i lavori di abbattimento per un importo di 2500 franchi. Sul valore del legname tondo raccolto pari a 3000 franchi l'azienda forestale può far valere la deduzione dell'imposta precedente del 2,4 % (☞ cifra 8.2).

Esempio 2

Un'azienda forestale contribuente riceve del legname in piedi da un proprietario di bosco non contribuente. A dipendenza del genere e della qualità del legname vengono convenuti con il proprietario del bosco prezzi fissi. I rischi di abbattimento sono quindi assunti dall'azienda forestale stessa.

Valore del legname tondo dopo raccolta	Fr. 1'500.00
--	--------------

Sul valore del legname tondo raccolto di 1500 franchi l'azienda forestale può far valere la deduzione dell'imposta precedente del 2,4 % (☞ cifra 8.2). L'azienda forestale conteggia la vendita del legname (p. es. a una segheria) all'aliquota normale.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm 788 segg.

8. Imposta precedente

Siccome l'IVA viene riscossa di principio ad ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione, per evitare un cumulo di imposte (acquisto gravato d'imposta e imposizione della cifra d'affari) è previsto lo strumento della deduzione dell'imposta precedente.

Il contribuente può, nel suo rendiconto IVA, dedurre l'imposta precedente addebitatagli dal prestatore o dall'AFD all'atto dell'importazione, purché

- egli utilizzi le relative forniture e prestazioni di servizi per uno scopo aziendale imponibile (art. 38 cpv. 2 LIVA) e
- le fatture dei fornitori o dei prestatori di servizi e le decisioni d'imposizione dell'AFD soddisfino le esigenze (art. 37 cpv. 1 LIVA e nm. 740 segg.).

Se il contribuente utilizza beni (o parte di essi) o prestazioni di servizi sia per scopi che danno diritto alla deduzione dell'imposta precedente, sia per altri scopi (p. es. per la realizzazione di cifre d'affari escluse dall'IVA o per realizzare ricavi nell'ambito delle eccezioni all'assoggettamento), la deduzione dell'imposta precedente va di principio ridotta proporzionalmente all'utilizzazione (art. 41 cpv. 1 LIVA e nm. 860 segg.).

- ☞ Per ulteriori informazioni concernenti l'imposta precedente, la deduzione dell'imposta precedente e la riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione vedi nm. 816-877 e l'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".
- ☞ In merito alla modifica d'utilizzazione (diritto successivo alla deduzione dell'imposta precedente e imposizione del consumo proprio) a seguito della modifica della chiave di riparto della riduzione della deduzione dell'imposta precedente vedi l'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

8.1 **Riduzione della deduzione dell'imposta precedente in seguito a sussidi, doni e simili**

La riduzione della deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 38 capoverso 8 LIVA in seguito a sussidi, doni e altri contributi dei poteri pubblici può essere di principio operata proporzionalmente alla cifra d'affari totale. Se tuttavia tali contributi sono attribuibili direttamente a un determinato oggetto (p. es. alla costruzione di un edificio), la deduzione dell'imposta precedente sull'investimento va ridotta in funzione dei contributi ricevuti (sussidi attribuibili all'oggetto). Se l'oggetto viene in seguito utilizzato per vari scopi (p. es. scopi imponibili e scopi esclusi dall'IVA) o se il contribuente riceve ad esempio dai poteri pubblici contributi aziendali annui, sulla parte rimanente non coperta dai contributi attribuibili all'oggetto va effettuata un'ulteriore riduzione della deduzione dell'imposta precedente.

- ☞ Esempi in relazione a questo soggetto sono pubblicati nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

8.2 **Deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non soggetti all'obbligo di rendiconto, di bestiame presso commercianti di bestiame e di latte presso centri di raccolta del latte**

A causa della loro liberazione dall'obbligo fiscale soggettivo, i produttori naturali non devono, da una parte, consegnare con l'AFC le forniture dei prodotti della propria azienda, dall'altra, non hanno però alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente gravante i loro costi. L'aggravio fiscale dei mezzi d'esercizio e dei beni d'investimento incide però sulla fissazione dei prezzi e può svantaggiare i produttori naturali non contribuenti rispetto a quelli contribuenti.

Per evitare questa cosiddetta tassa occulta sui prodotti dei produttori naturali, commercianti di bestiame e centri di raccolta del latte non assoggettati all'imposta, l'articolo 38 capoverso 6 LIVA prevede che i loro clienti contribuenti possono dedurre a titolo d'imposta precedente il 2,4 % dell'importo fatturato (100 %), a condizione che i giustificativi soddisfino le esigenze della cifra 9 (senza però riferimenti all'IVA e al N.IVA). Questo 2.4 % corrisponde pressappoco all'aggravio d'imposta precedente che i produttori naturali devono sostenere sui loro costi, ciò che permette ai produttori naturali di essere liberati dall'assoggettamento senza subire svantaggi economici.

Tuttavia, il contribuente può effettuare la deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali solo se il loro domicilio rispettivamente la sede sociale e gli edifici rurali si trovano sul territorio svizzero. Per contro, non vi è alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente all'acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali con domicilio all'estero. Questo vale anche quando i prodotti naturali possono essere forniti sul territorio svizzero esenti da dazio e imposte sulla base di accordi bilaterali relativi al traffico di confine o di disposizioni doganali sul traffico di mercato.

8.3 **Passaggio di prodotti da un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto a un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto e viceversa**

La deduzione dell'imposta precedente non è ammessa se un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto (p. es. ristorante) riceve prodotti naturali, quali ad esempio verdura, da un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto (p. es. azienda agricola).

Per contro, se un settore aziendale soggetto all'obbligo di rendiconto consegna prodotti a un settore aziendale non soggetto all'obbligo di rendiconto, a titolo semplificativo è possibile imporre la prestazione al prezzo che verrebbe fatturato a un terzo indipendente; ciò in sostituzione del consumo proprio o della riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione.

Esempio

La consegna di siero dal settore aziendale "caseificio", soggetto all'obbligo di rendiconto, al settore aziendale "azienda d'ingrasso maiali", non soggetto all'obbligo di rendiconto, va imposta all'aliquota ridotta.

8.4 **Deduzione dell'imposta precedente: esempio di fatturazione da parte di un produttore naturale con operazioni soggette all'obbligo di rendiconto**

Fatturazione di un agricoltore contribuente che, oltre alla produzione di mais d'insilamento (☞ produzione naturale: cifra 4.2), si occupa anche di commercio soggetto all'obbligo di rendiconto con foraggio grezzo e carburanti (☞ cifra 4.2.1.2).

Andrea Rusconi
 Mais d'insilamento e foraggio grezzo
 Via al Noce 35
 6572 Quartino
 N.IVA 999'999

Quartino, 6 giugno 2007

Signor
 Enrico Bianchi
 Commerciante di bestiame
 Via al Trodo 1
 6572 Quartino

Fattura

Nostre forniture del maggio 2007:

		Codice IVA
Fieno (15.5.2007):		
12 t a fr. 300.00 (incl. trasporto)	fr. 3'600.00	1)
Diesel (19.5.2007):		
1'500 l a fr. 1.20 (incl. trasporto)	fr. 1'800.00	2)
Mais d'insilamento di propria produzione (27.5.2007):		
8 t a fr. 120.00 (incl. trasporto)	fr. 960.00	3)
Totale importo della fattura	fr. 6'360.00	

Leggenda dei codici IVA:

- 1) incl. 2,4 % IVA
- 2) incl. 7,6 % IVA
- 3) IVA 0 % produzione naturale

Purché le altre condizioni concernenti la fatturazione risultino adempiute (☞ cifra 9), l'imposta precedente può essere calcolata come segue:

Codice 1: 2,4 % di (102,4 %)	fr. 3'600.00	fr. 84.40
Codice 2: 7,6% di (107,6 %)	fr. 1'800.00	fr. 127.15
Codice 3: 2,4% di (100 %)	fr. 960.00	fr. 23.05
Totale imposta precedente		fr. 234.60

9. Fatturazione e trasferimento dell'IVA

La deduzione dell'imposta precedente è ammessa soltanto se le fatture dei prestatori contribuenti adempiono certe esigenze in relazione a forma e a contenuto.

Di conseguenza, il contribuente è tenuto a rilasciare, su richiesta dei suoi clienti contribuenti, una fattura dettagliata con le seguenti indicazioni:

- a) il nome e l'indirizzo del prestatore con i quali è iscritto nel registro dei contribuenti IVA o che è abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali, così come il N.IVA;

in relazione all'indirizzo abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali solo il luogo è determinante; la strada, il numero civico, il numero di avviamento postale, ecc. sono irrilevanti. Vengono anche riconosciuti gli indirizzi sul territorio svizzero di caselle postali, così come l'indirizzo di filiali, succursali, indipendentemente dal fatto che gli indirizzi siano iscritti o no nel registro di commercio rispettivamente nel registro dei contribuenti IVA.³

- b) il nome e l'indirizzo del destinatario della prestazione con i quali è abilitato a presentarsi nelle transazioni commerciali secondo il CO e l'ORC;⁴
- c) la data o il periodo della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- d) il genere, l'oggetto e l'entità della fornitura di beni o della prestazione di servizi;
- e) la controprestazione per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi;
- f) l'ammontare d'imposta dovuto sulla controprestazione. Questo importo deve essere espressamente designato come IVA e munito dell'aliquota d'imposta. Se il prezzo fatturato comprende l'IVA, è sufficiente la designazione "IVA inclusa" con l'indicazione della corrispondente aliquota IVA (p. es. "incl. 7,6 % IVA").

Si considerano fatture non solo le usuali fatture del prestatore, bensì anche gli altri giustificativi con i quali si conteggia una prestazione (p. es. note di credito, scontrini di cassa e ricevute). Questi ultimi devono pure soddisfare le precitate condizioni.

Per ragioni di praticabilità, sulle ricevute di cassa e scontrini delle casse registratrici, per importi fino a 400 franchi è possibile rinunciare all'indicazione del nome e dell'indirizzo dell'acquirente.⁵

Non sono invece considerati fatture gli avvisi di addebito per pagamenti con carte di credito.

Se nel rendiconto IVA è necessaria una ripartizione in funzione delle aliquote d'imposta, poiché le prestazioni sono effettuate a differenti aliquote d'imposta, tali prestazioni vanno menzionate separatamente sulla fattura (☞ esempio della cifra 8.4). Se non è effettuata una ripartizione della controprestazione in funzione delle aliquote d'imposta, la controprestazione totale va di principio imposta all'IVA all'aliquota normale.

3 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

4 Le affermazioni fatte alla lettera a in relazione all'indirizzo si applicano per analogia (modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005)

5 Modifica della prassi in vigore dal 1° gennaio 2005

- ☞ In merito alla fatturazione di prodotti naturali vedi cifra 5.2.2.
- ☞ In relazione all'applicazione dell'imposizione dei margini di beni mobili usati e accertabili acquistati per la rivendita (p. es. commercio di macchine agricole) vedi l'opuscolo "Veicoli a motore".

9.1 **Note di credito a produttori naturali non contribuenti**

Invece di una fatturazione da parte del produttore naturale, spesso in ambito agricolo, l'acquirente dei prodotti allestisce una nota di credito per il venditore. Le note di credito che sostituiscono le fatture devono pure adempiere le esigenze formali della cifra 9, ad eccezione del N.IVA. Tuttavia, non si può far alcun riferimento all'IVA (☞ cifra 9 lett. f).

9.2 **Compensazione con prestazioni in contropartita**

La prestazione in contropartita del destinatario della prestazione non consiste necessariamente in un pagamento in denaro. Qualsiasi altra prestazione valutabile in denaro è considerata controprestazione, come p. es. la consegna di beni in pagamento o la compensazione con una controprestazione. Quando forniture o prestazioni di servizi sono compensate con prestazioni in contropartita (forniture o prestazioni di servizi), entrambi i contraenti devono contabilizzare e imporre l'intero valore della prestazione corrisposta.

Per ottenere un corretto trattamento fiscale occorre allestire giustificativi separati per la prestazione e la prestazione in contropartita (p. es. fatturazione reciproca). Purché siano adempiute le condizioni (☞ nm. 816 segg.), entrambi i contraenti possono dedurre a titolo d'imposta precedente l'IVA gravante sulla prestazione in contropartita.

Valevole fino al 31 dicembre 2009

10. Esempio di conteggio-latte

Esempio di conteggio-latte da parte dell'acquirente di latte in caso di acquisto presso un produttore di latte non contribuente

Roberto Mutti Caseificio 6532 Castione	Franco Heim Casa dei Glaronesi 6532 Castione
N.IVA 123'123	n. fornitore: 12 mese: maggio 2007 quantità/kg: 4'000

Voce	Quantità per kg	cts./kg	Importo	
Quantità di latte trasformato in formaggio	3'200	60.00	1'920.00	
Trasformazione di latte di altro genere	800	75.00	600.00	
Prezzo di base (senza suppl. Confederazione)			2'520.00	
Ritiro dalla fattoria	4'000	- 1.00	- 40.00	1)
Controllo di qualità del latte	4'000	0.00	0.00	1)
Pagamento secondo la qualità in funzione del valorizzatore del latte	4'000	- 0.40	- 16.00	1)
Pagamento secondo i componenti	4'000	0.20	8.00	1)
Differenziazione stagionale dei prezzi	4'000	0.00	0.00	1)
Totale componenti individuali del prezzo del latte			- 48.00	1)
Prezzo della materia prima			2'472.00	2)
Supplemento per il latte trasformato in formaggio (art. 2 cpv. 1 OSL)	3'200	15.00	480.00	3)
Supplemento per il foraggiamento senza insilati (art. 3 cpv. 1 OSL)	3'200	3.00	96.00	3)
Totale supplementi della Confederazione			576.00	3)
Totale nota di credito forniture di latte			3'048.00	
Contributo fondo marketing XY	4'000	- 0.725	- 29.00	4)
Contributo Federazione regionale XX	4'000	- 0.150	- 6.00	4)
Contributo fondo di sostegno del latte YY	4'000	- 1.000	- 40.00	4)
Contributo Federazione nazionale YZ	4'000	- 0.040	- 1.60	4)
Totale incasso per terzi			- 76.60	4)
Vostri acquisti in maggio 2007:				incl. IVA:
Siero di latte	2'000	2.00	40.00	2,4%
Alimentari secondo bollettini di consegna allegati			300.00	2,4%
Merci secondo bollettini di consegna allegati			100.00	7,6%
Totale compensazione prestazioni acquistate			440.00	5)
Ricapitolazione:				
Prezzo della materia prima con effetto economico			2'472.00	2)
Supplementi della Confederazione			576.00	3)
Incasso per terzi			- 76.60	4)
Prestazioni acquistate al 2,4 % di IVA			- 340.00	5)
Prestazioni acquistate al 7,6 % di IVA			- 100.00	5)
Totale importo versato			2'531.40	

Osservazioni in merito alle singole voci:

- 1) Supplementi di prezzo e diminuzioni della controprestazione giustificati dal diritto privato (☞ cifra 7.6).

- 2) *Importo determinante per l'acquirente del latte contribuente per procedere alla deduzione dell'imposta precedente in caso di acquisto di prodotti naturali presso produttori naturali non contribuenti (☞ cifra 8.2) rispettivamente controprestazione imponibile per un produttore di latte contribuente (☞ cifra 7.1). In caso di acquisto presso produttori naturali non contribuenti in questa rubrica non si può far riferimento all'IVA (☞ cifra 9.1).*
- 3) *Sussidi e altri contributi dei poteri pubblici incassati dalle aziende di trasformazione del latte e registrati come partite transitorie nel conteggio-latte nonché nella contabilità e quindi ritrasferiti direttamente al produttore del latte (☞ cifra 7.3.1). Essi comportano in questo caso una riduzione della deduzione dell'imposta precedente soltanto per il produttore di latte contribuente (☞ cifra 8.1).*

In molti casi l'acquirente di latte e il produttore di latte si accordano su un prezzo di base che rappresenta un prezzo misto sulla quota presunta delle forniture di latte che danno diritto a supplementi nonché di quelle che non danno diritto a supplementi. Tali prezzi misti sono negoziati soprattutto nei casi in cui l'acquirente di latte non conosce a priori la quantità esatta della parte di produzione di latte che dà diritto a supplementi rispettivamente di quella trasformata in formaggio. Ciò comporta per un produttore di latte contribuente una controprestazione imponibile più elevata, ossia comprendente i supplementi della Confederazione ritrasferiti occultamente dall'acquirente di latte. L'acquirente di latte contribuente ha su quest'importo, in caso di acquisto di prodotto naturali presso produttori naturali non contribuenti, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente direttamente attribuibile sugli acquisti di latte.

- 4) *Prestazioni d'incasso di diritto privato secondo il nm. 266. Dai rendiconti risulta inequivocabilmente il nome di chi e per conto di chi sono riscossi questi importi. In caso di omissione, l'acquirente di latte contribuente deve imporre questi importi all'aliquota normale come prestazioni di servizi eseguite in nome proprio. Se l'acquirente di latte contribuente vuole per contro dare a un produttore di latte contribuente la possibilità di dedurre l'imposta precedente sulle prestazioni eventualmente imponibili (p. es. importi per costi di pubblicità e di marketing di un'associazione), sulla nota di credito va indicato non solo il beneficiario, bensì anche il suo N.IVA come pure l'aliquota d'imposta. Lo stesso vale per analogia nel caso di opzione sui contributi dei membri stabiliti in conformità degli statuti esclusi dall'IVA conformemente all'articolo 18 numero 13 LIVA (☞ cifra 6.4).*
- 5) *Forniture che l'acquirente di latte contribuente deve imporre all'aliquota d'imposta determinante (☞ compensazioni: cifra 9.2).*

11. Vitto del personale, alloggio del personale

11.1 Vitto del personale, vitto al tavolo di famiglia

Per l'imposizione possono essere applicate le quote indicate nel Promemoria N 1 concernente l'imposta federale diretta. Questi valori includono pure le quote imponibili dei beni d'investimento, mezzi d'esercizio, beni, ecc. utilizzati o consumati a titolo privato e comprendono pure l'IVA, ossia le quote possono essere considerate "IVA inclusa".

Un'azienda **non attiva nel settore della ristorazione** che serve i pasti al proprio personale, ad esempio a casa del suo titolare (**vitto al tavolo di famiglia**), può, per i lavoratori agricoli, dedurre il 25% dalle quote dei salari in natura secondo il Promemoria N 1 (alberghi e ristoranti), in quanto non esiste alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente per l'utilizzo delle infrastrutture.

Se per il vitto il personale deve pagare un importo superiore a quanto appena indicato, è la controprestazione ricevuta che è imponibile all'aliquota normale.

☞ Per ulteriori informazioni vedi il promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

11.2 Alloggio del personale

La pigione fatturata dal datore di lavoro (alloggiatore) al personale (alloggiato) è esclusa dall'IVA (art. 18 cpv. 21 LIVA). Ciò vale anche per le possibilità di pernottamento che il titolare dell'azienda mette a disposizione dei braccianti (con remunerazione giornaliera o settimanale) o di qualsiasi aiuto impiegato nell'azienda.

Sono però imponibili all'aliquota normale le prestazioni supplementari effettuate come la pulizia di camere, appartamenti o case, il lavaggio delle lenzuola e simili nonché le prestazioni della ristorazione (vitto e bevande).

Il canone di locazione escluso dall'IVA e le altre prestazioni che soggiacciono all'IVA vanno fatturati rispettivamente addebitati separatamente.

12. Consumo proprio (art. 9 LIVA)

L'imposizione del consumo proprio intende evitare che i contribuenti che utilizzano beni per scopi che non soggiacciono all'IVA si trovino fiscalmente avvantaggiati rispetto ai non contribuenti.

In caso di consumo proprio il produttore naturale impone all'aliquota d'imposta determinante ad esempio le seguenti fattispecie di consumo proprio:

- il prezzo d'acquisto dei beni per i quali ha operato la deduzione dell'imposta precedente, se li utilizza per scopi estranei a un'attività aziendale imponibile come ad esempio il consumo privato o l'utilizzazione per il settore aziendale non assoggettato all'imposta (☞ nm. 434 segg.);

- il valore locativo dell'utilizzazione privata della sua automobile (☞ nm. 480);
- i lavori di costruzione eseguiti in proprio sulla parte abitativa del suo immobile risp. sugli edifici rurali utilizzati per la produzione naturale non assoggettata all'imposta (stalla, serre, ecc.). L'IVA va calcolata sul prezzo che egli fatturerebbe a un terzo indipendente (☞ nm. 457 segg. e 489 segg.).

Per contro, il produttore naturale contribuente non deve l'imposta sul consumo proprio per il prelievo di prodotti della propria azienda utilizzati per il fabbisogno della sua famiglia (Promemoria NL 1). Ciò vale anche se il produttore naturale ha optato per l'assoggettamento.

☞ Per ulteriori informazioni vedi nm. 428 segg., l'opuscolo "Consumo proprio" e il promemoria "Semplificazioni dell'imposizione della quota privata, dei prelevamenti in natura e del vitto del personale".

13. **Pensioni per animali**

La controprestazione totale conseguita con la pensione per animali (alloggio, vitto, assistenza, cura, ecc.), compresa l'utilizzazione degli impianti disponibili (p. es. maneggio, paddock, pascolo, guardaroba/doccia per cavalieri, ecc.), è imponibile all'aliquota normale.

Anche le semplici locazioni, ad esempio di box per cavalli senza la pensione e senza l'utilizzazione degli impianti equestri, sono imponibili all'IVA all'aliquota normale.

14. **Locazione di impianti sportivi**

La controprestazione per il solo ed esclusivo uso da parte del locatario di un impianto d'equitazione (maneggio, impianti d'allenamento per cavalli come ippodromi, percorsi per il salto ad ostacoli e di dressage) è esclusa dall'IVA (art. 18 n. 21 lett. d LIVA).

☞ Per maggiori ragguagli vedi l'opuscolo "Sport".

15. **Formazione e istruzione**

15.1 **Formazione di persone**

La formazione di persone anche assieme ai loro animali è considerata una prestazione d'insegnamento esclusa dall'IVA (art. 18 n. 11 lett. a LIVA).

Esempi

- *Lezioni d'equitazione, indipendentemente se l'allievo partecipa alle lezioni con il proprio cavallo o con uno messo a disposizione dalla scuola d'equitazione;*
- *Formazione dei conduttori di cani assieme ai cani (propri o di servizio) per l'impiego nel servizio di ricerche (cani da valanga), di condotta (cani guida per ciechi) o di guardia (cani poliziotto).*

15.2 Istruzione e addestramento di animali

Le controprestazioni per l'istruzione ad animali, fatturate (incluse nel prezzo o separatamente) al momento della vendita degli animali addestrati, vanno imposte alla stessa aliquota d'imposta come la controprestazione per la vendita dell'animale in questione (p. es. i cani guida per ciechi all'aliquota normale, il cavallo all'aliquota ridotta).

L'imposizione del semplice addestramento degli animali senza la contemporanea formazione del detentore o dell'accompagnatore dell'animale dipende dal genere di animale.

16. Agriturismo; vacanze e attività ricreative con animali

Se un agricoltore alloggia ospiti nella sua fattoria, si tratta di una prestazione di alloggio imponibile all'aliquota speciale per prestazioni del settore alberghiero. Le prestazioni accessorie in diretta relazione con il pernottamento vanno pure imposte all'aliquota speciale, indipendentemente se sono comprese nel prezzo del pernottamento o fatturate separatamente. Per prestazioni accessorie s'intendono in particolare la prima colazione, la messa a disposizione della biancheria da letto e da bagno nonché l'utilizzazione di radio e televisione.

Il vitto degli ospiti (eccettuata la prima colazione) è imponibile per contro all'aliquota normale.

Se nell'ambito delle prestazioni del settore alberghiero oltre alla prima colazione sono offerte prestazioni di vitto, segnatamente sotto forma di arrangiamento mezza pensione o pensione completa, questa parte della controprestazione è imponibile all'aliquota normale.

☞ Maggiori dettagli in relazione alla ripartizione della controprestazione in alloggio/prima colazione, arrangiamento mezza pensione/pensione completa, tasse di soggiorno, ecc. sono pubblicati nell'opuscolo "Albergheria e ristorazione".

Se agli ospiti sono offerte ulteriori prestazioni ad esempio nell'ambito di vacanze attive (p. es. alloggio di animali, formazione di persone e addestramento di animali), le singole prestazioni vanno fatturate separatamente secondo l'aliquota d'imposta determinante.

☞ Ulteriori informazioni in merito alla distinzione tra prestazioni d'insegnamento escluse dall'IVA e manifestazioni di divertimento (comprendenti una parte di formazione) sono contenute nell'opuscolo "Istruzione e ricerca".

17. Veterinari, cliniche veterinarie

17.1 Studi associati

17.1.1 Studi associati di veterinari che si presentano come tali verso terzi

Per l'esame dell'assoggettamento gli studi associati di veterinari (p. es. in quanto società semplici) sono considerati come un'unità (è determinante la cifra d'affari complessiva di tutti i medici che partecipano allo studio associato). Come contribuente e soggetto all'obbligo di rendiconto viene iscritto quale società semplice nel registro dei contribuenti IVA lo studio associato. Il singolo veterinario che partecipa allo studio associato non è assoggettato all'IVA.

17.1.2 Studi associati di veterinari dove ogni singolo membro si presenta verso l'esterno in nome proprio

Se verso l'esterno non è lo studio a presentarsi ma i singoli medici partecipanti allo studio in proprio nome, va esaminato l'assoggettamento di ogni singolo medico.

17.1.3 Costi⁶

Per quanto concerne i costi relativi al materiale d'ufficio, all'affitto di locali, al personale del segretariato, ecc., è possibile che ogni singolo membro agisca quale acquirente in proprio nome o sia un singolo membro che in un primo tempo acquisisce in proprio nome tutte le prestazioni e in seguito rifatturi agli altri membri la quota parte dei costi di loro pertinenza. Esiste inoltre la possibilità di costituire fra i membri una cosiddetta pre-società, a condizione che le prestazioni ai singoli membri dello studio di associati vengano fornite a nome di quest'ultima. La pre-società può essere assoggettata all'IVA attraverso la rifatturazione dei costi comuni a ogni singolo membro.

I veterinari che formano insieme una società infrastrutturale (pre-società) possono, quale semplificazione, rinunciare all'iscrizione di questa pre-società nel registro dei contribuenti IVA. La pre-società non viene quindi assoggettata oppure, su richiesta, viene radiata dal registro dei contribuenti IVA. I singoli veterinari che conteggiano l'imposta con il metodo effettivo non hanno quindi alcun diritto alla deduzione dell'imposta precedente sulle prestazioni infrastrutturali eseguite dalla pre-società. Questa semplificazione è applicabile tuttavia solo se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni:

- tutti i membri della società infrastrutturale sono iscritti nel registro dei contribuenti IVA;
- la pre-società esegue prestazioni solo ai suoi membri (e non ad altri terzi) e
- la rifatturazione avviene senza alcun supplemento.

17.2 Veterinario cantonale o ufficiale

Il salario di un'attività dipendente che un veterinario indipendente riceve per la sua attività di veterinario cantonale o ufficiale designato (circondariale, distrettuale, di confine, ecc.) non soggiace all'IVA. Esso non fa parte della cifra d'affari

⁶ Modifica della prassi in vigore dal 1° luglio 2005

conseguita con l'attività indipendente come veterinario e non deve pertanto essere preso in considerazione per l'esame della cifra d'affari determinante per l'assoggettamento.

17.3 **Controllo della carne**

Le controprestazioni che un veterinario indipendente incassa per prestazioni nel settore del controllo della carne (al macello o sulla carne importata) non vanno imposte poiché si tratta di atti sovrani (☞ cifra 2.5).

17.4 **Cura degli animali**

Sono imponibili all'aliquota ridotta le operazioni che i veterinari, le cliniche veterinarie e gli assistenti di cura realizzano con la cura degli animali enumerati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 3 LIVA, ossia il bestiame (cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali), il pollame (galline, anatre, oche, tacchini e faraone) come pure pesci e altri animali destinati all'alimentazione.

Le cifre d'affari realizzate con la cura degli altri animali, ad esempio cani, gatti, rettili, uccelli, pesci ornamentali, ecc., sono imponibili all'aliquota normale.

17.5 **Medicinali**

Se il veterinario consegna al detentore degli animali medicinali o alimenti per animali che lo stesso detentore deve somministrare, si tratta di una pura fornitura di medicinali o alimenti per animali imponibile all'aliquota ridotta. Tuttavia, se questi prodotti vengono somministrati in occasione della cura dal veterinario stesso, si tratta di una parte della cura veterinaria e la relativa controprestazione va conteggiata alla stessa aliquota d'imposta come la cura, ad esempio all'aliquota normale in caso di cura di cani o gatti, all'aliquota ridotta in caso di cura di cavalli.

17.6 **Alloggio di animali**

I compensi che i veterinari o le cliniche veterinarie incassano per l'alloggio e l'assistenza di animali malati e feriti fanno parte della controprestazione per la cura di questi animali e vanno imposti alla stessa aliquota d'imposta come la cura (☞ cifra 17.4).

18. **Rendiconto IVA**

Il contribuente conteggia con l'AFC, di regola trimestralmente, le cifre d'affari realizzate e l'imposta precedente.

Dettagliate informazioni sul rendiconto IVA sono trattate al nm. 975 come pure agli articoli 43-51 LIVA.

Di principio l'IVA viene conteggiata secondo le controprestazioni convenute (momento della fatturazione) (☞ nm. 962 e 963). Se nel libro mastro le operazioni sono contabilizzate secondo i movimenti finanziari, si può chiedere di conteggiare l'IVA secondo le controprestazioni ricevute (momento del pagamento) (☞ nm. 964 e 965).

I documenti determinanti per la definizione delle cifre d'affari e dell'imposta precedente vanno conservati durante il termine di prescrizione e presentati su richiesta.



Le cifre d'affari dichiarate e l'imposta precedente fatta valere vanno riconciliate periodicamente (almeno una volta all'anno) con la contabilità, e le eventuali differenze vanno tenute in considerazione nel successivo rendiconto IVA (☞ nm. 968).

- 19. Rendiconto semplificato con il metodo dell'aliquota saldo**
Le aziende con una cifra d'affari annua imponibile determinante fino a **3 milioni di franchi** e un debito fiscale netto non superiore a **60 000 franchi** hanno la possibilità di conteggiare l'imposta con il metodo dell'aliquota saldo.



L'applicazione contemporanea del metodo dell'aliquota saldo e dell'opzione per l'imposizione delle operazioni escluse dall'IVA conformemente all'articolo 18 LIVA non è ammessa (☞ cifre 2.2 e 6.4).

L'applicazione delle aliquote saldo evita la determinazione dell'imposta precedente (☞ cifra 8) nonché del consumo proprio ai sensi dell'articolo 9 LIVA, fintanto che non si riferisce a lavori su costruzioni (☞ cifra 12). Inoltre, l'IVA dev'essere conteggiata solo semestralmente anziché trimestralmente.

Nel rendiconto IVA le aliquote saldo vanno applicate alla stregua di moltiplicatori, ossia il totale di tutte le cifre d'affari imponibili inclusa l'IVA va dichiarato e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicato con l'aliquota saldo. Per contro, nelle fatture ai clienti vanno indicate conformemente all'articolo 36 LIVA le aliquote d'imposta legali applicabili alle corrispondenti prestazioni.

Per la determinazione delle aliquote saldo sono state prese in considerazione le situazioni particolari dei singoli settori d'attività. Aliquote saldo individuali non sono possibili. Ai contribuenti le cui attività soggiacciono a diverse aliquote saldo vengono autorizzate al massimo due aliquote saldo.

Il metodo di rendiconto semplificato può essere applicato anche alle cifre d'affari derivanti dai prodotti naturali di propria produzione. È irrilevante se i prodotti della produzione naturale sono soggetti all'obbligo di rendiconto oppure se si è optato per la loro imposizione.

Esempi di aliquote saldo (produzione naturale e attività affini)

1,2%	Addestramento di cavalli	
0,6%	Agricoltore	(per i prodotti della produzione naturale imponibili all'aliquota ridotta, purché si sia optato per l'imposizione della vendita ai sensi dell'art. 27 LIVA)
2,3%	Alloggio	(nell'industria alberghiera e paralberghiera; pernottamento con prima colazione)
4,6%	Azienda vinicola	
3,5%	Biogas, produzione di -	
0,6%	Commercio di cavalli	
0,6%	Comunità di macchine	(per lavori agricoli imponibili all'aliquota ridotta; se però le macchine vengono locate: 3,5 %)
0,6%	Concimi, commercio di -	
0,6%	Concimi, produzione di -	(p. es. vendita di compostaggio ai margini del campo)
0,6%	Cooperativa di macchine	(per lavori agricoli imponibili all'aliquota ridotta; se però le macchine vengono locate: 3,5 %)
0,6%	Cottimista agricolo	(per lavori agricoli imponibili all'aliquota ridotta con macchine proprie)
1,2%	Cottimista agricolo	(per lavori agricoli imponibili all'aliquota ridotta senza macchine proprie)
6,0%	Distilleria per conto di terzi	
0,6%	Foraggi, commercio di -	
0,6%	Foraggi, produzione di -	
4,6%	Forestali, aziende	(se unicamente manodopera: 6,0 %)
1,2%	Industria del sidro (lavoro a cottimo)	(per sidro dolce)
6,0%	Labirinto di mais	(prezzo d'entrata)
2,3%	Legname del proprio bosco	(purché si sia optato per l'imposizione della vendita ai sensi dell'art. 27 LIVA)
2,3%	Legname, commercio di -	
1,2%	Macellaio ambulante	(macellaio a domicilio)
1,2%	Maniscalco	
5,2%	Pensione per cavalli	
3,5%	Prestazioni di eliminazione	(p. es. eliminazione di rifiuti vegetali per la collettività pubblica)
3,5%	Produzione di energia ecologica	
6,0%	Segheria (lavoro a cottimo)	
4,6%	Sgombero della neve	

0,6%	Studio veterinario	(per la vendita di medicinali e alimenti per animali)
1,2%	Studio veterinario	(cura di animali secondo la cifra 17.4 imponibile all'aliquota ridotta)
5,2%	Studio veterinario	(cura di animali secondo la cifra 17.4 imponibile all'aliquota normale)
4,6%	Trasporto di merci	(mere prestazioni di trasporto)
0,6%	Verdure, commercio di -	

☞ Per ulteriori informazioni vedi l'opuscolo "Aliquote saldo" e nm. 949 segg.

☞ In merito all'applicazione delle aliquote forfettarie per prestatori nell'ambito dei poteri pubblici vedi l'opuscolo "Collettività pubbliche".

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Allegato A**20. Aliquote d'imposta (art. 36 LIVA)****20.1 Aliquota normale**

Le forniture di beni, il consumo proprio e le prestazioni di servizi che non sono imponibili all'aliquota ridotta e nemmeno all'aliquota speciale per le prestazioni di alloggio nel settore alberghiero sono imponibili all'aliquota normale.

20.2 Aliquota speciale

Sono imponibili all'aliquota speciale le prestazioni di alloggio (pernottamento con prima colazione).

20.3 Aliquota ridotta

Secondo l'articolo 36 capoverso 1 LIVA sono imponibili all'aliquota ridotta (enumerazione esaustiva):

- a. le forniture e il consumo proprio dei beni seguenti:
 1. acqua trasportata in condotte,
 2. prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche; l'aliquota ridotta non si applica a prodotti commestibili e a bevande offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione. È considerata prestazione della ristorazione la fornitura di prodotti commestibili e bevande quando il contribuente li prepara e li serve direttamente presso il cliente oppure tiene a disposizione impianti particolari per il consumo sul posto; è applicabile l'aliquota ridotta se i prodotti commestibili e le bevande sono destinati a essere asportati o forniti, e a tale scopo sono stati adottati provvedimenti organizzativi adeguati,
 3. bestiame, pollame, pesci,
 4. cereali,
 5. sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili. Purché venga allestita una fattura separata, la fornitura di questi beni è imponibile con l'aliquota ridotta anche se è stata effettuata in combinazione con una prestazione imponibile con l'aliquota normale,
 6. alimenti e strame per animali, acidi per l'insilamento, concimi,
 7. preparati fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura,
 8. medicinali,
 9. giornali, riviste, libri e altri stampati senza carattere pubblicitario, del genere definito dal Consiglio federale;
- b. le prestazioni di servizi delle società di radio e televisione, tranne quelle aventi carattere commerciale;
- c. le operazioni menzionate dall'articolo 18 numeri 14-16 LIVA;

- d. le prestazioni nel settore dell'agricoltura consistenti nella lavorazione diretta del suolo in relazione con la produzione naturale o nei prodotti del suolo adibito alla produzione naturale.

21. Lavori su beni immobili (lavorazione del suolo)

a) Lavorazione del suolo nel settore dell'agricoltura in diretta relazione con la produzione di prodotti alimentari nonché di alimenti e stame per animali

La lavorazione del suolo nel settore dell'agricoltura (p. es. aratura, erpicatura, semina) che precede direttamente la produzione di prodotti naturali, imponibili all'aliquota ridotta e a loro volta destinati prevalentemente all'alimentazione umana o agli animali come foraggio e stame, nonché la lavorazione di tali prodotti radicati al suolo (p. es. raccolta di cereali e verdure) soggiacciono all'aliquota ridotta.

Esempi

- aratura ed erpicatura di un campo come preparazione per la piantagione di verdura;
- concimazione e trattamento della verdura;
- spandimento su campi di calce, letame o liquame per conto del gerente dell'azienda agricola;
- semina dei cereali;
- piantagione di patate;
- raccolta di verdura o cereali;
- taglio dell'erba per ottenere foraggio o fieno;
- potatura o trattamento delle viti, vendemmia.

b) Lavorazione del suolo nel settore dell'agricoltura non in diretta relazione con la produzione di prodotti alimentari nonché di alimenti e stame per animali

Soggiacciono all'aliquota normale i lavori del genere seguente che non sono in diretta relazione con la produzione di prodotti alimentari e di alimenti per animali:

Esempi

- spandimento sul proprio terreno di letame e liquame provenienti da terze stalle per conto del produttore di letame e di liquame (prestazioni di eliminazione);
- eliminazione di scarti vegetali per conto dei produttori di scarti;
- lavori di cura di scarpate e rive (p. es. per conto degli enti pubblici);
- lavori di dissodamento (dissodamento di foreste e siepi per ottenere terreni coltivabili);
- lavori di bonifica (prosciugamento e drenaggio);
- lavori di edilizia (costruzione di serre);
- lavori forestali (lavori di abbattimento e di cura del bosco);

- *aratura, vangatura, sarchiatura, scasso, fresatura ecc. di una superficie per prepararla alla piantagione di fiori al di fuori del settore agricolo;*
- *concimazione e spruzzatura dei fiori.*

c) Lavorazione del suolo al di fuori del settore dell'agricoltura

I lavori al suolo eseguiti per conto di terzi al di fuori del settore dell'agricoltura (p. es. in giardini privati) vanno generalmente imposti all'aliquota normale, indipendentemente se servono a ottenere generi alimentari o alimenti e stamme per animali.

Esempi

- *lavori del genio civile (scavo di un fosso per l'evacuazione delle acque, inserimento e muramento di condotte di drenaggio, livellamento, costruzione di scarpate presso canali e fossi, costruzione di viali, strade e ponti);*
- *lavori da giardiniere-paesaggista e di costruzione di giardini (p. es. sistemazione e manutenzione di giardini, campi sportivi, viali, nonché potatura di alberi e siepi e taglio dell'erba);*
- *potatura di alberi da frutto o di arbusti che producono bacche in ambito privato al di fuori dell'agricoltura.*

In caso di fatturazione separata, i prodotti imponibili all'aliquota ridotta secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera a numero 5 LIVA, forniti in relazione con i lavori da effettuare, possono essere imposti all'aliquota ridotta.

Esempi

- *semina di prati (in caso di fatturazione separata le sementi sono imponibili all'aliquota ridotta);*
- *piantagione di alberi ornamentali o utili (in caso di fatturazione separata gli alberi sono imponibili all'aliquota ridotta).*

22. Lavori su beni mobili

I lavori su beni mobili secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera a LIVA non legati al suolo sono imponibili all'IVA all'aliquota ridotta.

Esempi

- *essiccazione dell'erba;*
- *essiccazione, mondatura, mescolatura, molitura di cereali;*
- *cura delle piante in recipienti mobili (p. es. annaffiatura, trattamento, potatura).*

Se il mandato non riguarda la lavorazione e fornitura di beni, bensì per esempio la loro analisi o la loro eliminazione, la controprestazione soggiace all'aliquota normale come prestazione di servizi.

Esempio

- *analisi delle derrate alimentari*

La lavorazione di beni non enumerati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a LIVA è imponibile all'aliquota normale.

Esempio

- *lavori di segatura*

23. Lavori di imballaggio

Il semplice imballaggio di beni per conto di terzi è imponibile all'aliquota normale; ciò vale anche per i lavori di imballaggio dei beni secondo l'articolo 36 capoverso 1 lettera a LIVA. Se in base allo stesso mandato vengono eseguiti altri lavori (p. es. lavaggio, pelatura, sbiancatura, sminuzzamento) su beni enumerati nell'articolo 36 capoverso 1 lettera a LIVA, è imponibile all'aliquota ridotta la controprestazione totale, compresi i costi per i lavori d'imballaggio.

Esempio

Un'azienda di trasformazione riceve il mandato di lavare le patate e di imballarle in sacchetti commerciali. Il mandato complessivo è imponibile all'aliquota ridotta.

24. Locazione**a) Locazione di beni mobili**

La locazione di un bene è considerata fornitura (art. 6 cpv. 2 lett. b LIVA). L'aliquota d'imposta applicabile alla controprestazione per la locazione si basa sull'aliquota d'imposta determinante in caso di vendita del bene (☞ cifra 20).

Esempi

- *è imponibile all'aliquota ridotta la locazione di un cavallo da sella (è considerato bestiame);*
- *è imponibile all'aliquota normale la locazione di una macchina (p. es. per la lavorazione del suolo).*

b) Impiego di macchine con personale addetto, prestito di personale

L'impiego di macchine con personale addetto presso terzi avviene di regola in esecuzione di un contratto d'appalto (o di un mandato). L'aliquota d'imposta applicabile dipende dal genere dei lavori eseguiti (☞ cifra 21 segg.). Per contro, se il personale è messo a disposizione in esecuzione di un contratto di fornitura di personale a prestito secondo la legge federale sul collocamento e il personale a prestito (RS 823.11), le relative cifre d'affari sono sempre imponibili all'IVA all'aliquota normale. Ciò vale anche quando il destinatario della prestazione mette a disposizione le macchine.

c) Deposito e locazione di deposito

La locazione di locali adibiti a deposito (edifici o parti di edifici) per l'uso esclusivo o il godimento da parte del locatario è esclusa dall'IVA giusta l'articolo 18 numero 21 LIVA.

La locazione di celle congelatrici o impianti frigoriferi soggiace per contro all'aliquota normale (art. 18 n. 21 lett. d LIVA).

L'immagazzinaggio in impianti di refrigerazione, compresa la congelazione, per terzi è considerato una prestazione di servizi secondo l'articolo 7 LIVA e va imposto all'aliquota normale, anche se viene immagazzinato un bene imponibile all'aliquota ridotta. È irrilevante se il depositario è responsabile per il bene immagazzinato (p. es. in caso di contratto di deposito secondo gli art. 472-491 CO) o è tenuto a rimuovere le merci avariate (p. es. mele guaste) per evitare che le altre merci si deteriorino con esse.

d) Locazione o affitto di edifici e parti di edifici con attrezzature installate durevolmente

La locazione o l'affitto di edifici e parti di edifici con attrezzature e macchine installate durevolmente e facenti parti di un impianto è escluso dall'IVA. Esiste tuttavia la possibilità di optare per l'imposizione della locazione o dell'affitto di tali immobili, purché siano soddisfatte le esigenze richieste (☞ cifra 6).

Esempi

- locazione di un caseificio;
- affitto di un albergo/ristorante.

Per contro, se vengono date in locazione o affittate soltanto le attrezzature e le macchine installate durevolmente (senza i locali), la relativa controprestazione incassata va imposta all'aliquota normale.

Esempi

- attrezzature del caseificio;
- impianti di macchine di ogni genere.

☞ Per ulteriori informazioni in merito alla locazione e all'affitto di immobili vedi l'opuscolo "Amministrazione, locazione e vendita di immobili".

25. Prestazioni di trasporto

a) Principio

Semplici trasporti di merci per terzi sono considerati secondo l'articolo 7 LIVA una prestazione di servizi e vanno imposti, se eseguiti sul territorio svizzero, all'aliquota normale. È irrilevante se il bene trasportato è un bene imponibile all'aliquota ridotta.

Per contro, se il trasporto è in relazione con una fornitura o lavorazione di un bene eseguita in proprio nome, l'importo trasferito in modo esplicito o implicito per il trasporto dei beni fa parte, in quanto costo accessorio, della controprestazione per la fornitura eseguita. Il trattamento fiscale dipende in questo caso dall'aliquota d'imposta applicabile per la fornitura o la lavorazione del bene.

- ☞ In merito al possibile trattamento fiscale dei costi accessori (spese di trasporto, porti, imballaggi e supplementi per piccole quantità) in caso di fatturazione con differenti aliquote d'imposta vedi nm. 956-958.

Se la frutta o verdura viene dapprima pulita e con la stessa macchina speciale in seguito caricata e/o trasportata, la pulizia vale prestazione principale, ragione per cui la controprestazione complessiva è imponibile all'IVA all'aliquota ridotta.⁷

Esempi

- *la fornitura di alimenti per animali effettuata in base a un mandato e il trasporto ad essa legato sono imponibili all'aliquota ridotta;*
- *la raccolta di cereali e il susseguente trasporto in base allo stesso mandato sono imponibili all'aliquota ridotta.*

b) Trasporti di animali

Semplici trasporti di animali (p. es. anche di bestiame) sono imponibili all'aliquota normale.

Vien trattato allo stesso modo l'accompagnamento degli animali, per esempio dei cavalli da parte dei palafrenieri o dei cavalieri, dal veterinario o dal maniscalco per la ferratura.

I trasporti di animali malati o feriti sono di principio imponibili all'aliquota normale. Per contro, se le spese di trasporto vengono fatturate, alle condizioni menzionate alla lettera a, dal prestatore che cura l'animale (p. es. veterinario o clinica veterinaria), il trasporto (andata e ritorno) costituisce una prestazione accessoria subordinata alla cura dell'animale. Il trattamento fiscale dipende in questi casi dall'aliquota d'imposta applicabile per la cura dell'animale.

c) Carri a cavalli, carrozze di piazza

Il trasporto di persone (ad esempio con carrozze di piazza in occasione di matrimoni, escursioni societarie con carrozze a cavalli) e il trasporto di beni con carri a cavalli sono imponibili all'aliquota normale.

Anche la locazione di carri a cavalli (per condurre da sé il cavallo e il veicolo) è imponibile all'aliquota normale.

Valevole fino al
31 dicembre 2009

Allegato B**26. Elenco delle prestazioni con aliquote d'imposta**

Il seguente registro alfabetico delle materie serve a definire l'aliquota d'imposta applicabile (**N** = aliquota normale; **R** = aliquota ridotta) per determinate forniture e prestazioni di servizi. È irrilevante se i prodotti della produzione naturale sono soggetti all'obbligo di rendiconto oppure se si è optato per l'imposizione di queste vendite.

26.1 Fornitura di beni mobili

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Acqua	R	acqua trasportata in condotte e acqua potabile per uomini e animali
Additivo alimentare	R	
Alberi di Natale	R	
	N	trattati in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti (p. es. rami spruzzati in bianco)
Alimenti per animali	R	i prodotti che servono all'alimentazione degli animali sono sempre imponibili all'aliquota ridotta indipendentemente se si tratta di alimenti o medicinali
Api (colonia)	N	
Attrattivi del bostrico per proteggere il legname abbattuto	N	
Bacche	R	
Bestiame	R	cavalli, asini, muli, bovini, pecore, capre e maiali
Bulbi e cipolle da trapianto	R	
Canapa e prodotti della canapa	R	fornita come pianta (viva, recisa o essiccata)
	R	come medicinale secondo le disposizioni del promemoria "Medicinali"
	R	come derrata alimentare ammessa ai sensi della legge sulle derrate alimentari (le bevande non devono contenere un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento in volume)
	N	i rimanenti prodotti della canapa e lavorazioni delle piante (p. es. cuscini)
Cereali	R	frumento, grano, segale, mais, orzo, ecc.
Composto	R	

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Concimi	R	sostanze nutritive naturali e chimiche che agiscono sul suolo o sulle piante per migliorarne il rendimento; sono compresi anche la terra per fiori e piante con additivi concimanti, le colture batteriche, gli additivi per composto, i preparati per la crescita, gli agenti di conservazione e le sostanze nutritive per fiori recisi
Conigli	R	destinati all'alimentazione
Contingente lattiero	N	vendita rispettivamente cessione di un diritto alla fornitura
Embrioni	R	destinati al bestiame
	N	altri
Erbe aromatiche	R	
Erbicidi		☞ prodotti per la protezione dei vegetali ⁸
Fango di depurazione	R	usato come concime
Fascine	N	
Fiori	R	fiori recisi (anche essiccati) e rami
	N	trattati in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti (p. es. foglie colorate, rami spruzzati in bianco ecc.) e fiori artificiali
Foglie di tabacco	N	
Frutta	R	
Funghi	R	quale derrata alimentare ammessa ai sensi della legge sulle derrate alimentari
	N	altri funghi (p. es. funghi allucinogeni)
Ghiaia	N	
Humus	N	senza additivi per concimi
Inibitori di germinazione	N	per lo stoccaggio di patate destinate all'alimentazione umana e animale
	R	per lo stoccaggio di patate da semina
Legna da ardere	N	
Legname d'opera	N	
Letame	R	
Liquame	R	
Luppolo	R	
Malto, estratto di	R	
Materiale di sostegno	N	
Materiale per legare	N	

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Materiali di copertura	R	materiali vegetali di copertura, come rifiuti organici (materiale di trinciatura), trucioli di legno, corteccia d'albero, ecc., impiegati come materiali di copertura (pacciamatura)
	N	materiali sintetici di copertura (p. es. film di plastica)
Miele d'api	R	
Pacciamatura	R	☞ materiali di copertura
Pesci	R	destinati all'alimentazione
	N	ornamentali
Piante	R	anche essiccate
	N	trattate in altro modo che la normale protezione contro funghi e insetti
Piantine	R	
Pollame	R	ossia galline, anatre, oche, tacchini e faraone
Pony (piccolo cavallo)	R	
Prodotti antiparassitari	N	prodotti contro topi, coleotteri, mosche, zanzare, blatte, tarme, tafani e simili per la protezione di legname abbattuto, scorte di beni o di beni raccolti in campi, boschi, magazzini, case e cortili (in merito ai prodotti di protezione di colture vegetali vedi protezione dei vegetali)
Prodotti (chimici) per la vinificazione	N	
Prodotti per la formazione di terriccio	R	
Prodotti sostitutivi della torba	R	vegetali
Prodotto per il trattamento delle scorte	N	☞ prodotti antiparassitari
Protezione dei vegetali	R	prodotti e organismi viventi (p. es. nematodi), utilizzati per la protezione di vegetali contro fitofagi ed erbacce o utilizzati come prodotti contro le malattie dei vegetali. Rientrano in questa categoria tutti i prodotti la cui utilizzazione è anche autorizzata, secondo l'elenco dei prodotti fitosanitari pubblicato su formato elettronico sul sito internet dell'UFAG, nelle colture di vegetali come in campi, in frutteti, in vigneti, nell'orticoltura, nella selvicoltura, in giardini e in zone non agricole (p. es. i prati orna-

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
		mentali e sportivi o le scarpate delle strade) e anche le piante in vaso e in contenitori nonché i prodotti che regolano lo sviluppo dei vegetali in modo diverso dalle sostanze nutritive, attivandolo od ostacolandolo. In merito ai prodotti antiparassitari relativi al legname abbattuto, alle scorte di beni o ai beni raccolti vedi prodotti antiparassitari ⁹
Selvaggina	R	destinata all'alimentazione
Sementi	R	
Semi	R	
Sperma animale (anche di bestiame)	N	
Strame	R	se utilizzato per gli animali (p. es. paglia, segatura, trucioli di legno e polvere di torba per le stalle, strame per gatti, sabbia per uccelli)
Stuoie antigelo	N	☞ anche materiali di copertura
Substrato per la coltura di funghi	R	
Talee	R	
Terra	R	con additivi per concimi
	N	senza additivi per concimi
Torba	R	la semplice estrazione di torba per terzi soggiace all'aliquota normale
Veleno per topi	N	prodotti per la distruzione di topi e ratti in casa e nel cortile; nel campo: ☞ protezione dei vegetali e prodotti antiparassitari
Verdura	R	
Zolle erbose	R	

26.2 Lavorazione del suolo e altre prestazioni per conto di terzi

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Addestramento di cavalli	R	
Balle d'insilamento	R	pressatura dell'erba appassita e imballaggio con fogli di plastica
Compostaggio	R	consegna di composto come concime
Consulenza	N	
Dissodamento di foreste	N	
Edificazione di recinzioni	N	pollaio, giardino, pascoli, ecc.
Essiccazione di foraggio e cereali	R	in base a un mandato particolare
Ferratura	R	di cavalli (bestiame)
Forniture e deposito di terreno paludoso	N	
Indennità di nolo dell'esercito	R	per cavallo o mulo e giorno di servizio
Ingrasso	R	di bestiame, pollame e animali destinati all'alimentazione di bestiame
Inseminazione	R	☞ cifra 21
Lavorazione del suolo	R	☞ cifra 23
Lavori di imballaggio	N	il mandato concerne unicamente l'imballaggio
	R	in quanto prestazione accessoria a una fornitura imponibile all'aliquota ridotta
Lavori forestali	N	Lavori di abbattimento e di cura. Sono compresi ad esempio i seguenti lavori: <ul style="list-style-type: none"> – piantagione di giovani abeti – protezione contro la selvaggina (posa di reticolati di metallo, spennellatura dei giovani abeti) – abbattimento di alberi (depezzatura, dissotterramento) – sramatura e scortecciatura degli alberi abbattuti – segamento del legname in pezzi (p. es. nelle lunghezze commerciali) – accatastamento del legno (segnatamente legname per pasta da carta o legna da ardere) – protezione del legno contro coleotteri (spruzzatura di prodotti chimici) – rimozione del legname dalla foresta (con veicoli, argani, cavalli)

Genere della fornitura	Aliquota	Osservazioni
Lavori forestali (continuazione)	N	Lavori di abbattimento e di cura. Sono compresi ad esempio i seguenti lavori: – spaccatura del legname (per legna da ardere e legna da camino) – trinciatura del legno di scarto (☞ anche compostaggio)
Locazione di cavallo e carro	N	
Locazione di impianti aziendali	N	per esempio box per cavalli
Locazione di un cavallo	R	
Locazione in generale	☞	cifra 24
Macellazione di animali	R	per ottenere prodotti alimentari o alimenti per animali
Monta, indennità per la -	R	per il bestiame
	N	per gli altri animali
Mungitura delle vacche	R	
Pastorizzazione della frutta	R	
Pensione per animali (anche di cavalli)	N	
Premi di custodia dell'esercito	N	per cavalli e muli
Pressatura del foraggio	R	in base a un mandato speciale
Prestazioni di eliminazione	N	per esempio di rifiuti da giardino o di cucina oppure carcasse di animali
Prestazioni di trasporto	N	trasporti di ogni genere (☞ cifra 25)
Pulizia delle strade	N	
Puntellatura di colture baccifere	N	
Raccolta e mietitura	R	per esempio taglio dell'erba, collocazione del fieno nel fienile, raccolta della verdura e delle patate, lavori con la mietitrebbiatrice, vendemmia (☞ cifre 21 e 22)
Raffinazione dell'olio commestibile	R	
Rastrellatura del fogliame	N	
Scozzonatura di cavalli	R	
Servizio invernale	N	sgombero neve, cospargimento sulle strade di sale, sabbia e ghiaietto
Sgombero della neve	N	
Taglio delle unghie	R	del bestiame
Torchiatura della frutta	R	
Tosatatura delle pecore	R	
Trasporti	N	☞ cifra 25

Trasporti con le carrozze di piazza	N	
Trattamento	R	trattamento delle verdure e di altre colture per ottenere prodotti naturali oppure alimenti o stame per animali (p. es. nella lotta antiparassitaria)
Trinciatura di rifiuti da giardino, di legname	N	
Vinificazione	N	vinificazione per conto di terzi

Valevole fino al
31 dicembre 2009